CEF - CONDIZIONI ECONOMICHE DI FORNITURA GAS NATURALE

Denominazione Offerta: **CASA FACILE GAS**

Offerta A Prezzo Variabile - Mercato Libero - Clienti Domestici

Codice Offerta: **001028GSVML01XXCASAFACILEGASV201**

Periodo validità dell'offerta: **dal 31/08/2026 al 31/10/2026**

Le presenti "*Condizioni economiche di fornitura*" (CEF) disciplinano, unitamente alle "*Condizioni generali di fornitura*" (CGF) e alla "*Richiesta di fornitura*" sottoscritta dal Cliente finale e agli allegati in essa richiamati le condizioni di fornitura del gas naturale presso il punto di riconsegna (PDR). Le presenti CEF sono riservate ai Clienti finali titolari di PDR uso domestico forniti da EUROTRENTINA ENERGIA S.r.l. (EUROTRENTINA) sul Mercato Libero. Le presenti CEF integrano le CGF e, in caso di contrasto, prevalgono su queste ultime.

L'Offerta "CASA FACILE GAS" prevede che il Cliente debba corrispondere a EUROTRENTINA, per ogni standard metro cubo di gas naturale fatturato, al netto di imposte ed accise che saranno addebitate al Cliente in bolletta, secondo le frequenze indicate nelle CGF, i corrispettivi di seguito descritti.

CORRISPETTIVI PER I SERVIZI DI VENDITA DI GAS NATURALE

Corrispettivi per i servizi di vendita di gas naturale	
Componente gas naturale	**PSV- DA (m) + spread: 0,115 €/Smc**
Componente a copertura degli oneri di commercializzazione al dettaglio - QVD	**96,00 €/PDR/anno**

- **Componente gas naturale**: è il corrispettivo, variabile mensilmente, relativo all'acquisto della materia prima gas naturale, valorizzato secondo la seguente formula:

PSV- DA (m) + spread

dove:

- **m**: indice di riferimento del mese;
- **PSV- DA**: Pari all'Indice energetico 'PSV Business Day – Ahead ICIS', aggiornato mensilmente e calcolato come media aritmetica, espressa in €/MWh e convertita in €/Smc, delle quotazioni giornaliere Bid e Offer (dei giorni lavorativi Business Day) del prodotto Day-Ahead, presenti nell'ultima pubblicazione del report ICIS 'ESGM' antecedente il giorno di rilevamento. Il valore del PSV – DA è generalmente pubblicato in €/MWh, unità di misura di riferimento nei mercati all'ingrosso, ed è convertito in €/Smc moltiplicando per il fattore di conversione 0,0107 riferito al potere calorifico superiore pari a 0,03852 GJ/Smc;
- **Spread**: 0,115 €/Smc, quale corrispettivo rappresentativo dei costi per la spesa della materia prima non coperti dal PSV- DA e liberamente definito da EUROTRENTINA.

La Componente gas naturale ha raggiunto nel corso degli ultimi 12 (dodici) mesi un valore massimo pari a 0,7216 €/Smc nel mese di Luglio 2026.

- **Componente a copertura degli oneri di commercializzazione al dettaglio - QVD fissa pari a** 96,00 €/PDR/anno;

Eventuali aggiornamenti delle componenti descritte, nonché eventuali ulteriori componenti che dovessero essere valorizzate da ARERA in corso di fornitura, saranno automaticamente recepite in bolletta. Eventuali variazioni dei corrispettivi definiti da EUROTRENTINA saranno oggetto di eventuale comunicazione di variazione unilaterale così come disciplinata da ARERA nel Codice di Condotta Commerciale. La somma dei corrispettivi di vendita sopra descritti rappresenta una quota percentuale pari a circa il 73,6% della spesa complessiva, di un cliente tipo con consumi annui pari a 1.400 Smc, esclusa IVA e imposte.

CORRISPETTIVI PER L'USO DELLA RETE DI GAS NATURALE Sono a carico del Cliente i corrispettivi per i servizi di rete dovuti in riferimento a servizi di trasporto, distribuzione, misura e commercializzazione, con riferimento all'impianto di distribuzione cui è allacciato il PDR, così come definite dall'ARERA in base al RTDG e al TIVG. La spesa relativa ai servizi di rete copre in media il 21,4% della spesa complessiva un cliente tipo, come sopra definito, al netto di IVA e imposte. Eventuali aggiornamenti e nuove componenti introdotte da ARERA in corso di fornitura saranno automaticamente recepiti in bolletta.

CORRISPETTIVI PER GLI ONERI GENERALI DI SISTEMA Sono a carico del Cliente i corrispettivi per gli oneri di sistema per l'ambito tariffario nel quale ricade il PDR, così come definite dall'ARERA in base al TIVG. La spesa relativa agli oneri generali di sistema copre in media il 5,0% della spesa complessiva un cliente tipo, come sopra definito, al netto di IVA e imposte. Eventuali aggiornamenti e nuove componenti introdotte da ARERA in corso di fornitura saranno automaticamente recepiti in bolletta.

ALTRI CORRISPETTIVI A partire dai consumi erogati dal mese di gennaio 2027 verrà addebitato in fattura al Cliente finale l'onere relativo alle emissioni di C02 conseguenti al consumo di gas del Cliente medesimo. Tale onere è previsto dal recepimento della Direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 ottobre 2003. La valorizzazione dell'onere sarà quantificata sulla base dell'indice rappresentativo del mercato ETS2, in conformità a quanto previsto dalla normativa ETS2. Saranno esclusi dal trasferimento degli oneri relativi alle emissioni di C02 tutti i clienti non ricompresi nell'ambito ETS2 ovvero già ricompresi in ambito ETS1. Tale riconoscimento preliminare sarà attuato secondo i metodi descritti nel Regolamento di esecuzione unionale 2018/2066 e ss.mm.ii.

ONERI FISCALI I corrispettivi sopra indicati si intendono al netto di imposte, accise e ogni altro onere di natura fiscale gravante sulla fornitura di gas naturale che restano quindi a carico del Cliente e saranno addebitate in bolletta. L'applicazione di eventuali agevolazioni sulle accise e/o sull'aliquota IVA deve essere espressamente richiesta da parte del Cliente; le stesse saranno applicate da EUROTRENTINA solo a seguito della presentazione da parte del Cliente della documentazione richiesta che permetta di dimostrare il possesso dei requisiti necessari all'ottenimento dell'agevolazione.

DURATA DELLE CONDIZIONI ECONOMICHE Le presenti CEF sono valide un periodo di **12 (dodici) mesi** a decorrere dall'attivazione della fornitura. Con un preavviso di almeno 3 (tre) mesi prima della data di scadenza Eurotrentina potrà comunicare l'aggiornamento delle condizioni economiche per il periodo successivo. In caso di mancata comunicazione di aggiornamento ad ogni scadenza del periodo di validità le condizioni economiche si intendono automaticamente rinnovate per ulteriori 12 mesi, salva la facoltà di variazione unilaterale di cui all'art. 19 CGF. In caso di *switch* la data di attivazione della fornitura è posta pari alla data effettiva di *switch*, compatibilmente con le tempistiche previste per l'esercizio del diritto di recesso. Rimane salva la possibilità per il Cliente di recedere in ogni momento dal Contratto secondo quanto previsto dalle CGF.

BONUS SOCIALE Il bonus sociale per la fornitura di energia elettrica e/o gas naturale è stato introdotto come misura sociale per ridurre la spesa in energia elettrica e gas naturale delle famiglie in stato di disagio economico ed è riconosciuto automaticamente ai cittadini/nuclei familiari che ne hanno diritto, senza la necessità di presentare apposita domanda come stabilito dal D.L. 124/2019, convertito con modificazioni nella L. 157/2019. Il bonus è previsto anche per i casi di disagio fisico cioè quando nel nucleo familiare è presente una persona in gravi condizioni di salute che richieda l'uso di apparecchiature salvavita alimentate ad energia elettrica. Il bonus sociale elettrico per disagio fisico può essere richiesto al proprio Comune. Per maggiori informazioni visita il sito www.arera.it o chiama il n° verde 800.166.654.

Con la presente sottoscrizione il Cliente dichiara di aver preso attenta visione del presente documento e di accettarne espressamente tutte le clausole.

SCHEDA SINTETICA

Allegato 4 del Codice di Condotta Commerciale (Allegato A Del. 426/2020/R/com e s.m.i.)

Denominazione Offerta: CASA FACILE GAS Codice Offerta: 001028GSVML01XXCASAFACILEGASV201 **Offerta gas naturale - valida dal 31/08/2026 al 31/10/2026**	
Venditore	EUROTRENTINA ENERGIA S.r.l., www.eurotrentinaenergia.it
	Numero telefonico: 0462 500370
	Indirizzo di posta: Via Fiamme Gialle, 54 – 38037 Predazzo (TN)
	Indirizzo e-mail: info@eurotrentinaenergia.it; PEC: info@pec.eurotrentinaenergia.it
Durata del contratto	Il contratto proposto è a tempo indeterminato, fatta salva una diversa durata stabilita nell'allegato Condizioni Economiche di Fornitura (CEF), fermo restando il diritto di recesso.
Condizioni dell'offerta	L'offerta è rivolta a Clienti domestici
Metodi e canali di pagamento	Il pagamento delle bollette deve essere effettuato entro la scadenza indicata e dovrà avvenire con le seguenti modalità: • bollettino postale; • domiciliazione bancaria/postale. Le bollette potranno essere rateizzate nei casi e con le modalità previste dalle CGF.
Frequenza di fatturazione	La frequenza di emissione della bolletta è: a) mensile per i PDR con consumi superiori a 5000 Smc/anno; b) bimestrale per i restanti PDR. Per i PDR per i quali è obbligatoria la lettura mensile con dettaglio giornaliero, la frequenza di emissione delle bollette sarà in ogni caso mensile. La principale modalità di recapito della bolletta è il formato dematerializzato che sarà utilizzato dal Venditore salva diversa indicazione del Cliente. **In ogni caso la trasmissione cartacea della bolletta non prevede alcun onere a carico del Cliente stesso.**
Garanzie richieste al cliente	A garanzia degli obblighi assunti, il Cliente è tenuto a versare un deposito cauzionale determinato in: a) per i Clienti con consumo fino a 500 Smc/anno, euro 30,00; b) per i Clienti con consumo superiore a 500 Smc/anno e fino a 1.500 Smc/anno, euro 90,00; c) per i Clienti con consumo superiore a 1.500 Smc/anno e fino a 2.500 Smc/anno, euro 150,00; d) per i Clienti con consumo superiore a 2.500 Smc/anno e fino a 5.000 Smc/anno, euro 300,00; e) per i Clienti con consumo superiore a 5.000 Smc/anno un valore pari a una mensilità di consumo medio annuo attribuibile al CLIENTE. L'ammontare del deposito, per punti di riconsegna di cui al comma 2.3, lettera a) nella titolarità di clienti finali ai quali è riconosciuta la compensazione della spesa per la fornitura di gas naturale ai sensi del TIBEG, è determinato in: a) per i Clienti con consumo fino a 500 Smc/anno, euro 25,00; b) per i Clienti con consumo superiore a 500 Smc/anno e fino a 5.000 Smc/anno, euro 77,00; c) per i Clienti con consumo superiore a 5.000 Smc/anno un valore pari a una mensilità di consumo medio annuo attribuibile al CLIENTE. Gli importi relativi ai consumi vanno considerati al netto delle imposte. Il deposito verrà addebitato nella prima bolletta successiva alla stipula del contratto.

SPESA ANNUA STIMATA IN €/ANNO (ESCLUSE IMPOSTE E TASSE) **AMBITO TARIFFARIO: Nord Orientale**	
Consumo annuo (smc)	**Spesa annua stimata dell'offerta (€)**
120	241,71
480	582,40
700	794,96
1.400	1.448,81
2.000	2.006,93
5.000	4.793,28

I valori indicati in tabella sono calcolati per un livello dei coefficienti P e C pari a: P=0,03852 GJ/Sm3 – C=1. I valori indicati in tabella sono calcolati alla data dell'offerta e possono subire variazioni, nel periodo di validità dell'offerta, a seguito di provvedimenti dell'ARERA.

CONDIZIONI ECONOMICHE			
Prezzo	Prezzo variabile		
Corrispettivi definiti dal venditore*			
Corrispettivo annuo	96 €/anno		
Corrispettivo per il consumo	(PSV + 0,115) €/smc		
Indice	**PSV**: Indice PSV DA: Il punto di scambio virtuale (PSV) è il principale punto di incontro tra domanda e offerta del mercato del gas in Italia. E pertanto è un sistema elettronico amministrato dal Gestore dei mercati energetici (GME) ed è l'hub di riferimento per il mercato italiano per la definizione del prezzo del gas all'ingrosso. L'indice PSV è definito come la media dei prezzi Bid e Offer delle quotazioni giornaliere del mese di riferimento del "PSV Price Assessment – Day Ahead" (o "PSV Price Assessment – Weekend" per ogni giorno non lavorativo) pubblicate da European Spot Gas Markets, nell'ICIS Heren Report redatto da ICIS Heren.		
Periodicità indice	Mensile		
Grafico indice (12 mesi)			
Altri corrispettivi*	Per maggiori dettagli sui valori dei corrispettivi per l'uso della rete e gli oneri generali di sistema applicabili ai clienti domestici consulta il sito Arera al seguente link arera.it/consumatori/valori-rete-oneri-domestici-gas		
Imposte	Le aliquote delle imposte e delle accise vigenti sono disponibili sul sito internet di EUROTRENTINA all'indirizzo www.eurotrentinaenergia.it		
Sconti e/o bonus	Nessuno.	**Prodotti e/o servizi aggiuntivi**	Nessuno.
Durata condizioni e rinnovo	Le condizioni economiche saranno valide per 12 mesi dalla data di attivazione della fornitura. Alla scadenza di questo periodo si rinnovano automaticamente per ulteriori 12 mesi, salva la facoltà di variazione unilaterale di cui all'art. 19 CGF. In caso di *switch* la data di attivazione della fornitura è posta pari alla data effettiva di *switch*, compatibilmente con le tempistiche previste per l'esercizio del diritto di recesso. Alla scadenza del suddetto periodo, il Venditore comunicherà in forma scritta al Cliente i nuovi corrispettivi applicati e il relativo periodo di validità. È salva la facoltà del Venditore di comunicare eventuali variazioni come disciplinato dalla regolazione ARERA (variazione unilaterale).		
Altre caratteristiche	Nessuna		
*Escluse imposte e tasse.			

ALTRE INFORMAZIONI	
Reclami, risoluzione delle controversie e diritti del consumatore	Eventuali reclami dovranno essere presentati dal Cliente per iscritto attraverso i canali indicati nella sezione "Venditore" utilizzando l'apposito modulo reclami presente sul sito internet del Venditore. Nel caso non si utilizzi l'apposito modulo, nella comunicazione dovranno essere indicate obbligatoriamente le seguenti informazioni minime: nome, cognome, indirizzo di fornitura, indirizzo postale (se diverso dall'indirizzo di fornitura) o di posta elettronica per l'invio della risposta scritta, codice PDR o, qualora non disponibile, il codice Cliente, il servizio a cui si riferisce il reclamo e una breve descrizione dei fatti contestati. Il Cliente che, in relazione al Contratto, abbia presentato un reclamo al quale il Venditore non abbia risposto o abbia fornito una risposta ritenuta insoddisfacente, può attivare gratuitamente la procedura di conciliazione presso il Servizio Conciliazione di ARERA. Ulteriori informazioni sul Servizio Conciliazione sono disponibili sul sito internet https://www.arera.it/it/consumatori/conciliazione.htm. L'esperimento del tentativo di conciliazione secondo le modalità previste dal TICO è condizione di procedibilità dell'azione giudiziaria. Per i reclami relativi al servizio di distribuzione e misura della fornitura di elettricità e al servizio di distribuzione della fornitura di gas, Eurotrentina Energia richiede al Distributore i dati tecnici necessari ad inviare la risposta al Cliente. Per i detti servizi il Cliente può inviare il reclamo direttamente al Distributore, che è tenuto a rispondere al Cliente non oltre 30 giorni solari. **Se Lei è un cliente vulnerabile, come definito dalla normativa vigente, può scegliere, in alternativa all'offerta di cui alla presente Scheda, le condizioni economiche e contrattuali di fornitura definite dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente.** **Per ottenere ulteriori informazioni generali sui propri diritti, anche relativi agli obblighi di servizio pubblico universale dei venditori, e in merito al Codice di condotta commerciale, che impone precise regole di comportamento per i venditori, consulti il sito dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente www.arera.it/consumatori o chiami il numero verde 800.166.654.**
Diritto di ripensamento	Il Cliente titolare di PDR uso domestico che riveste la qualifica di consumatore ai sensi dell'art. 3 del Codice del Consumo potrà esercitare il diritto di ripensamento dal contratto concluso a distanza o al di fuori dei locali commerciali del Venditore, senza indicarne le ragioni, entro 14 giorni dal giorno della conclusione del contratto stesso. Per esercitare il diritto di ripensamento il Cliente sarà tenuto ad informare il Venditore secondo le modalità indicate all'art. 4 delle CGF. Il Cliente ha comunque facoltà di richiedere al Venditore l'esecuzione del contratto prima che sia decorso il termine per il ripensamento; tale richiesta può comportare un anticipo della fornitura rispetto alle tempistiche di norma applicate dal Venditore, pur non garantendo necessariamente l'avvio della fornitura entro i termini previsti per il ripensamento. In questo caso il Cliente potrà comunque esercitare il ripensamento ma sarà tenuto a corrispondere gli eventuali costi già sostenuti dal Venditore per un importo pari al contributo in quota fissa applicato dall'esercente la maggior tutela nei casi di cui all'art. 11 del TIV qualora non sia stata avviata la fornitura; nel caso di avvio della fornitura, il Cliente sarà tenuto al pagamento degli eventuali corrispettivi di fornitura previsti dal contratto fino al momento della cessazione della fornitura stessa.
Modalità di recesso	In qualsiasi momento il Cliente potrà esercitare il diritto di recesso dal contratto secondo le modalità e le tempistiche di cui alla Del. 783/2017/R/com e s.m.i.. Al fine di esercitare il recesso per cambio Venditore, il Cliente è tenuto, in occasione della stipula del nuovo contratto, a rilasciare al nuovo Venditore (Venditore entrante) apposita procura a recedere, per suo conto e in suo nome, dal contratto in essere. Il Venditore entrante dovrà esercitare il recesso, in nome e per conto del Cliente, mediante l'invio della richiesta di switching al SII, secondo quanto previsto dalla normativa vigente. Al fine di cessare la fornitura, il Cliente, in qualunque momento e senza oneri, è tenuto a inviare una comunicazione scritta al Venditore a mezzo raccomandata A/R o PEC, con preavviso di 1 mese decorrente dalla data di ricevimento della comunicazione di recesso. Il Venditore ha la facoltà di esercitare in qualsiasi momento il diritto di recesso con comunicazione in forma scritta mediante lettera raccomandata A/R con un preavviso di 6 mesi. In tal caso il termine di preavviso decorrerà dal primo giorno del primo mese successivo alla data di ricezione della comunicazione di recesso da parte del Cliente.
Attivazione della fornitura	La somministrazione di gas naturale avrà inizio a decorrere dalla data indicata nella Richiesta di fornitura. Salvo diversa ed espressa richiesta da parte del Cliente consumatore esercitata nella Richiesta di fornitura, la fornitura inizierà in ogni caso decorso il periodo di ripensamento. Nel caso in cui la data effettiva di attivazione della fornitura risultasse diversa rispetto a quella comunicata dal Venditore o non rispettasse la tempistica sopra indicata, ne verrà data comunicazione al Cliente. In caso di PDR non attivi la data di attivazione della fornitura potrebbe essere differita compatibilmente con le attività di competenza del Distributore quali eventuali adempimenti necessari per ottenere la connessione alla rete di distribuzione.
Dati di lettura	L'emissione della bolletta sarà di norma eseguita sulla base dei consumi effettivamente rilevati dalla lettura del contatore del Cliente o, in subordine, comunicati dal Cliente tramite autolettura del contatore. In assenza della lettura effettiva e dell'autolettura, l'emissione della bolletta potrà avvenire sulla base dei consumi stimati dal Venditore in base ai profili storici di consumo, modulati secondo il profilo di prelievo standard definito dall'ARERA per la categoria d'uso di appartenenza del singolo PDR e alla sua classe di prelievo e al CAPDR. Il Venditore informa il Cliente dell'esito negativo del tentativo di lettura e delle sue conseguenze nella prima bolletta emessa.
Ritardo nei pagamenti	In caso di ritardato, parziale o mancato pagamento di una o più bollette, il Cliente sarà tenuto a corrispondere una somma pari agli interessi di mora calcolati su base annua e pari al tasso ufficiale di riferimento, così come definito ai sensi dell'art. 2 del D. Lgs. 213/98 (TUR) aumentato di 3,5 punti percentuali, oltre alle eventuali ulteriori spese sostenute ivi incluse quelle per i solleciti di pagamento delle bollette e a tutte le eventuali ulteriori attività connesse al recupero del credito. Il Venditore avrà diritto di richiedere al Cliente altresì il pagamento del corrispettivo di sospensione e di riattivazione della fornitura nel limite dell'ammontare previsto dal distributore locale competente. In caso di morosità prolungata oltre 15 giorni solari dal termine di pagamento delle bollette previsto contrattualmente, il Venditore si riserva la facoltà di attivare le procedure di costituzione in mora previste dalla normativa vigente. Per ogni altra informazione relativa alle previsioni regolatorie di ARERA con riferimento alla procedura di messa in mora e eventuale sospensione della fornitura è possibile fare riferimento agli artt. 4, 5 e 6 Dell'Allegato A della Del. ARG/gas 99/11 (TIMG) reperibile sul sito internet di ARERA (https://www.arera.it/it/docs/11/099-11arg.htm).

Per informazioni sulla spesa personalizzata e altre offerte disponibili nel mercato può consultare il Portale Offerte Luce e Gas www.ilportaleofferte.it.

MODALITÀ E ONERI PER IL RECESSO	
Modalità e tempistiche	In qualsiasi momento il Cliente potrà esercitare il diritto di recesso dal contratto secondo le modalità e le tempistiche di cui alla Del. 783/2017/R/com e s.m.i.. Al fine di esercitare il recesso per cambio Venditore, il Cliente è tenuto, in occasione della stipula del nuovo contratto, a rilasciare al nuovo Venditore (Venditore entrante) apposita procura a recedere, per suo conto e in suo nome, dal contratto in essere. Il Venditore entrante dovrà esercitare il recesso, in nome e per conto del Cliente, mediante l'invio della richiesta di switching al SII, secondo quanto previsto dalla normativa vigente. Al fine di cessare la fornitura, il Cliente, in qualunque momento e senza oneri, è tenuto a inviare una comunicazione scritta al Venditore a mezzo raccomandata A/R o PEC, con preavviso di 1 mese decorrente dalla data di ricevimento della comunicazione di recesso. Il Venditore ha la facoltà di esercitare in qualsiasi momento il diritto di recesso con comunicazione in forma scritta mediante lettera raccomandata A/R con un preavviso di 6 mesi. In tal caso il termine di preavviso decorrerà dal primo giorno del primo mese successivo alla data di ricezione della comunicazione di recesso da parte del Cliente.
Onere di recesso anticipato	Nessuno

TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Ai sensi del Reg. UE 2016/679 art. 5, ed in relazione ai Suoi dati personali oggetto di trattamento da parte nostra, La informiamo che i suoi dati sono: a) trattati in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti dell'interessato («liceità, correttezza e trasparenza»); b) raccolti per finalità determinate, esplicite e legittime, e successivamente trattati in modo che non sia incompatibile con tali finalità; un ulteriore trattamento dei dati personali a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici non è, conformemente all'articolo 89, paragrafo 1, considerato incompatibile con le finalità iniziali («limitazione della finalità»); c) adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati («minimizzazione dei dati»);

d) esatti e, se necessario, aggiornati; devono essere adottate tutte le misure ragionevoli per cancellare o rettificare tempestivamente i dati inesatti rispetto alle finalità per le quali sono trattati («esattezza»);
e) conservati in una forma che consenta l'identificazione degli interessati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati; i dati personali possono essere conservati per periodi più lunghi a condizione che siano trattati esclusivamente a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici, conformemente all'articolo 89, paragrafo 1, fatta salva l'attuazione di misure tecniche e organizzative adeguate richieste dal presente regolamento a tutela dei diritti e delle libertà dell'interessato («limitazione della conservazione»);
f) trattati in maniera da garantire un'adeguata sicurezza dei dati personali, compresa la protezione, mediante misure tecniche e organizzative adeguate, da trattamenti non autorizzati o illeciti e dalla perdita, dalla distruzione o dal danno accidentali («integrità e riservatezza»).

Ai sensi del Reg. UE 2016/679 art. 7, la informiamo che l'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e in tal caso, di ottenere l'accesso ai dati personali e alle seguenti informazioni:
a) le finalità del trattamento;
b) le categorie di dati personali in questione;
c) i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati, in particolare se destinatari di paesi terzi o organizzazioni internazionali;
d) quando possibile, il periodo di conservazione dei dati personali previsto oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati per determinare tale periodo;
e) l'esistenza del diritto dell'interessato di chiedere al titolare del trattamento la rettifica o la cancellazione dei dati personali o la limitazione del trattamento dei dati personali che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento;
f) il diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo;
g) qualora i dati non siano raccolti presso l'interessato, tutte le informazioni disponibili sulla loro origine;
h) l'esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione di cui all'articolo 22, paragrafi 1 e 4, e, almeno in tali casi, informazioni significative sulla logica utilizzata, nonché l'importanza e le conseguenze previste di tale trattamento per l'interessato.
Qualora i dati personali siano trasferiti a un paese terzo o a un'organizzazione internazionale, l'interessato ha il diritto di essere informato dell'esistenza di garanzie adeguate ai sensi dell'articolo 46 relative al trasferimento.
Il titolare del trattamento fornisce una copia dei dati personali oggetto di trattamento. In caso di ulteriori copie richieste dall'interessato, il titolare del trattamento può addebitare un contributo spese ragionevole basato sui costi amministrativi. Se l'interessato presenta la richiesta mediante mezzi elettronici, e salvo indicazione diversa dell'interessato, le informazioni sono fornite in un formato elettronico di uso comune.
Il diritto di ottenere una copia di cui al paragrafo 3 non deve ledere i diritti e le libertà altrui.

INFORMAZIONE SUI LIVELLI DI QUALITÀ E INDENNIZZI AUTOMATICI

In applicazione delle previsioni dell'Allegato A alla Delibera dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito ARERA) n. 413/2016/R/com (di seguito "TIQV") Eurotrentina Energia è tenuta a rispettare i livelli generali di qualità, che prevedono di inviare la risposta a richieste scritte di informazioni entro 30 giorni solari (nell'anno 2025 grado di rispetto effettivo da parte di Eurotrentina Energia 100%). Eurotrentina Energia è inoltre tenuta a rispettare i livelli specifici di qualità, che prevedono di: inviare la risposta motivata a reclami scritti entro 30 giorni solari (nell'anno 2025 non sono stati inviati reclami scritti); restituire gli importi non dovuti e già pagati dal Cliente a seguito di rettifica di fatturazione entro 60 giorni solari - 90 giorni solari in caso di fatturazione con periodicità quadrimestrale (nell'anno 2025 non si sono verificati casi); rettificare la doppia fatturazione e restituire gli importi non dovuti entro 20 giorni solari per importi pagati dal Cliente (nell'anno 2025 non si sono verificati casi). Nel caso in cui i livelli specifici di servizio qualità non vengano rispettati per responsabilità di Eurotrentina Energia, quest'ultima è tenuta al versamento, a titolo di indennizzo, di un importo pari a 25,00 euro a favore del Cliente. Il TIQV prevede che, se la prestazione viene eseguita oltre lo standard previsto, ma entro il doppio del tempo, l'indennizzo è di 25,00 euro. Se la prestazione viene eseguita oltre il doppio del tempo, ma entro il triplo, l'indennizzo è di 50,00 euro. Se la prestazione viene eseguita oltre il triplo del tempo l'indennizzo è di 75,00 euro. Sia per la fornitura di elettricità sia per la fornitura di gas, per la violazione di standard specifici di qualità di competenza del Distributore, Eurotrentina Energia è tenuta ad accreditare al Cliente finale che gli ha chiesto la prestazione, per la quale il Distributore non ha rispettato il livello specifico, l'indennizzo automatico ricevuto dal Distributore. Secondo l'art. 37del TIQV, entro il 30 giugno di ogni anno Eurotrentina Energia renderà disponibili sul proprio sito internet al Cliente le informazioni relative ai livelli effettivi di qualità raggiunti nell'anno precedente.

OPERATORE COMMERCIALE	
Codice identificativo o nominativo	**Firma e data**

DOCUMENTI ALLEGATI ALLA SCHEDA SINTETICA

- Informativa privacy
- Livelli di qualità commerciale
- Modulo reclami
- Modulo reclami per la fatturazione di importi anomali
- Modulo esercizio ripensamento
- Ogni ulteriore documento o informazione obbligatori ai sensi della normativa vigente

Termine accettazione della proposta: in caso di proposta contrattuale del Cliente, se il Venditore non invia l'accettazione della proposta entro 45 giorni solari dalla sottoscrizione da parte del Cliente, la proposta si considera decaduta.

CGF - CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA GAS NATURALE ED ENERGIA ELETTRICA

ART. 1 - DEFINIZIONI

Fermo restando quanto previsto nella restante documentazione contrattuale, i termini indicati avranno il significato che segue: **ARERA**: Autorità di regolazione per energia reti e ambiente. **Bolletta**: documento redatto in conformità a quanto disposto dalla regolazione ARERA (Bolletta 2.0 – Allegato A alla Del. 501/2014/R/com e s.m.i.) non valido ai fini fiscali, avente la medesima data di emissione della fattura valida ai fini fiscali. **Bolletta dematerializzata**: bolletta recapitata dal Fornitore almeno come allegato a e-mail a o scaricabile tramite link inviato per e-mail o forme di messaging service previste dalla regolazione, che sarà attivo per un periodo non inferiore a 5 anni dall'invio del link stesso. **Bolletta di chiusura**: bolletta emessa a seguito di cessazione della fornitura di energia elettrica e/o gas naturale in essere tra Fornitore e Cliente finale. **Bolletta di periodo**: bolletta, diversa da quella di chiusura, emessa regolarmente nel corso del rapporto contrattuale tra Fornitore e Cliente. **Bonus sociale**: compensazione della spesa per la fornitura di energia elettrica e/o gas naturale per i clienti economicamente svantaggiati (GAS/EE) e per i clienti in gravi condizioni di salute che necessitano di apparecchiature elettromedicali alimentate da energia elettrica ai fini del mantenimento in vita (EE). **Cliente**: soggetto richiedente la somministrazione di gas naturale e/o energia elettrica, come identificato nella Richiesta di fornitura. **Cliente domestico**: con riferimento all'energia elettrica, Cliente titolare di POD di cui all'art. 2.3.a del TIV; con riferimento al gas naturale, Cliente che utilizza il gas per alimentare applicazioni in locali adibiti ad abitazioni a carattere familiare e locali annessi o pertinenti all'abitazione secondo quanto previsto dall'art. 2.3.a del TIVG. **Cliente di piccole dimensioni**: Cliente di energia elettrica con tutti POD connessi in Bassa Tensione (BT) e Cliente di gas naturale con consumi annui complessivamente inferiori a 200.000 Smc. **Cliente di grandi dimensioni**: Cliente di energia elettrica con almeno un POD connesso in Media Tensione (MT) e Cliente di gas naturale con consumi annui complessivamente superiori a 200.000 Smc. **Consumatore**: persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta, comprese le microimprese come definite dal Codice del Consumo. **Contatore o Misuratore o Gruppo di misura:** apparecchio che consente la rilevazione dei consumi del Cliente finale. Nel mercato del gas naturale il misuratore è classificabile in: **Misuratore accessibile**: misuratore per cui l'accesso al segnante del misuratore è consentito senza necessità della presenza di alcuna persona fisica; **Misuratore non accessibile**: misuratore per cui l'accesso al segnante del misuratore è consentito solo in presenza del titolare del punto di riconsegna medesimo o di altra persona da questi incaricata; **Misuratore parzialmente accessibile**: misuratore cui l'impresa di distribuzione può normalmente accedere in presenza di persona che consenta l'accesso al luogo dove il misuratore è installato. **Contratto**: insieme delle CGF, delle Condizioni Economiche di fornitura ("Condizioni Economiche" o "CEF"), della Richiesta di fornitura e dei relativi allegati. **Data di attivazione della fornitura**: data a partire dalla quale la fornitura di gas naturale e/o di energia elettrica alle condizioni economiche e contrattuali sottoscritte dal Cliente è effettivamente in carico al Fornitore. **Distributore**: soggetto esercente in regime di concessione l'attività di distribuzione dell'energia elettrica e/o gas naturale alla cui rete è connesso il Cliente. **Evoluzione Automatica**: evoluzione delle Condizioni Economiche di fornitura che comporta un aumento dei corrispettivi unitari determinati dal Fornitore, lo scadere o la riduzione di sconti, il passaggio da un prezzo fisso ad un prezzo variabile o viceversa. **Fascia Oraria F1:** ore comprese tra le 08:00 e le 19:00 nei giorni dal lunedì al venerdì. **Fascia oraria F2:** ore comprese tra le 07:00 e le 08:00 e tra le 19:00 e le 23.00 nei giorni dal lunedì al venerdì e le ore comprese tra le 07.00 e le 23:00 nei giorni di sabato; **Fascia Oraria F3:** ore comprese tra le 00:00 e le 07:00 e tra le 23:00 e le 24:00 nei giorni dal lunedì al sabato e tutte le ore della giornata nei giorni di domenica e festivi. **Fornitore o EUROTRENTINA ENERGIA**: Eurotrentina Energia S.r.l, con sede legale in Via Fiamme Gialle, 54– 38037 Predazzo (TN). **Indicatori sintetici di prezzo**: indicatori economici definiti da ARERA con riferimento ai soli servizi di vendita (spesa per la materia prima gas naturale). Nel dettaglio: - "*Costo fisso anno*" inteso come sommatoria di tutti i corrispettivi espressi in euro/PDR/anno o in euro/POD/anno,; -. "*Costo per consumi*" inteso come sommatoria di tutti i corrispettivi espressi in euro/Smc o in euro/kWh; -. "*Costo per potenza impegnata*" inteso come sommatoria di tutti i corrispettivi espressi in euro/kW. Il valore unitario e le caratteristiche di tali parametri sono specificati nelle Schede sintetiche. **Mercato libero**: mercato in cui le condizioni economiche e/o contrattuali di fornitura di energia elettrica e/o gas naturale sono concordate liberamente tra le parti. **Microimpresa**: entità, società o associazioni che, a prescindere dalla forma giuridica, esercitano un'attività economica, anche a titolo individuale o familiare, occupando meno di dieci persone e realizzando un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiori a due milioni di euro. **Offerta a prezzo fisso**: offerta in relazione alla quale sono mantenuti costanti, o comunque sono noti, i corrispettivi dovuti dal Cliente al Fornitore nei primi 12 (dodici) mesi di fornitura con riferimento al prezzo di acquisto della materia prima gas naturale/energia elettrica. **Offerta a prezzo variabile**: offerta in relazione alla quale una o più componenti di prezzo riferite al costo di acquisto della materia prima gas naturale/energia elettrica subiscono variazioni per l'applicazione di un indice definito dal Fornitore. Sono incluse in queste offerte anche quelle che prevedono uno sconto rispetto al Servizio di tutela/Maggior tutela. **Parti**: Fornitore e Cliente. **Piccole imprese**: clienti finali, diversi dai clienti domestici e dalle microimprese, aventi meno di 50 dipendenti ed un fatturato annuo o un totale di bilancio non superiore a 10 milioni di euro. **Punto di Prelievo** (**POD**): punto di prelievo in cui il Fornitore mette a disposizione l'energia elettrica al Cliente. **Punto di Riconsegna** (**PDR**): punto di riconsegna della rete di distribuzione in cui il Fornitore mette a disposizione il gas al Cliente. **PDR smart meter**: PDR dotato di misuratore contraddistinto dai requisiti funzionali minimi definiti dall'ARERA e caratterizzati da tentativi di lettura mensili con dettaglio giornaliero. **Servizio a Tutele Graduali**: servizio di fornitura EE di ultima istanza rivolto ai clienti microimprese con almeno un POD in BT con potenza contrattualmente impegnata superiore a 15 kW e alle piccole imprese con tutti i POD in BT. **Servizio di Maggior tutela**: servizio di fornitura di energia elettrica a condizioni economiche e contrattuali stabilite dall'ARERA rivolto ai clienti domestici e alle microimprese con tutti i POD in BT e potenza contrattualmente impegnata fino a 15 kW. **Servizio di Salvaguardia**: servizio di fornitura EE di ultima istanza rivolto ai clienti non aventi diritto al servizio di Maggior Tutela o a Tutele Graduali. **Servizi e/o prodotti aggiuntivi**: servizi e/o prodotti offerti dal Fornitore in aggiunta alla somministrazione di gas naturale/energia elettrica oggetto dell'offerta commerciale. **Servizio di Tutela Gas**: servizio di fornitura del gas naturale a condizioni economiche e contrattuali stabilite dall'ARERA. **Servizi di ultima istanza**: Servizi di cui al Titolo II, sezione I, Titolo III e IV del TIV (EE) e Titolo IV, sezione I (FUI – Fornitore di Ultima Istanza) e II (FD_D – Fornitore di Default Distribuzione) TIVG (GAS). **SII:** Sistema Informativo Integrato. **Switching:** sostituzione dell'utente del servizio di distribuzione GAS/dispacciamento EE (Venditore) presso il POD/PDR. **Utenza**: luogo (immobile, etc.) che viene allacciato alla rete locale gestita dal Distributore dove viene consegnata/o l'energia elettrica e/o il gas naturale.

ART. 2 - RIFERIMENTI NORMATIVI

Nell'ambito del presente CONTRATTO si farà riferimento ai seguenti riferimenti normativi. Decreto Legislativo n. 213 del 24 giugno 1998 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 157 del 8 luglio 1998 e s.m.i. (**D. Lgs. 213/98**). Decreto legislativo n. 79 del 16 marzo 1999, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 75 del 31 marzo 1999 e s.m.i. (**D. Lgs. 79/99**). Decreto legislativo n. 164 del 23 maggio 2000, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 142 del 20 giugno 2000 e s.m.i. (**D. Lgs. 164/00**). DPR n. 445 del 28 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2001 e s.m.i. (**DPR 445/00**). Direttiva CE n. 87 del 13 ottobre 2003, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea in data 25 ottobre 2003 e s.m.i. (**Direttiva 2003/87/CE**). Delibera ARERA n. 138 del 29 Luglio 2004, pubblicata sul sito ARERA in data 31 Luglio 2004 e s.m.i (**Del. 138/04**). Decreto legislativo n. 206 del 6 settembre 2005, pubblicato in Supplemento ordinario n. 162 alla Gazzetta Ufficiale, 8 ottobre 2005, n. 235 (**D. Lgs. 206/2005**), che ha approvato il Codice del consumo e s.m.i. (**Codice del Consumo**). Delibera ARERA n. 111 del 9 giugno 2006, pubblicata sul sito ARERA in data 13 giugno 2006 e s.m.i. (**Del. 111/06**). Delibera ARERA n. 181 del 2 agosto 2006, pubblicata sul sito ARERA in data 4 agosto 2006 e s.m.i (**Del. 181/06**). Decreto MISE del 31 luglio 2009, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 196 del 25 agosto 2009 e s.m.i. (**D. MiSE 31/07/2009**). Direttiva CE n. 28 del 23 aprile 2009, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del 05 giugno 2009 e s.m.i. (**Direttiva 2009/28/CE**). Delibera ARERA ARG/gas 64 del 28 maggio 2009, pubblicata sul sito ARERA in data 04 giugno 2009 e s.m.i. (**Del. ARG/gas 64/09**), che ha approvato il Testo integrato delle attività di vendita al dettaglio di gas naturale (**TIVG**). Delibera ARERA ARG/elt 107 del 30 luglio 2009 pubblicata sul sito ARERA in data 04 agosto 2009 e s.m.i. (**Del. ARG/elt 107/09**) che ha approvato il Testo Integrato per la regolazione delle partite fisiche ed economiche del servizio di dispacciamento (settlement) (**TIS**). Delibera ARERA ARG/gas 99 del 21 luglio 2011, pubblicata sul sito ARERA in data 29 luglio 2011 e s.m.i. (**Del. ARG/gas 99/11**), che ha approvato il Testo Integrato Morosità Gas (**TIMG**). Delibera ARERA ARG/elt 104/11 del 28 luglio 2011, pubblicata sul sito ARERA in data 5 agosto 2011 e s.m.i. (**Del. ARG/elt 104/11**). Delibera ARERA 402/2013/R/com del 26 settembre 2013, pubblicata sul sito ARERA in data 30 settembre 2013 e s.m.i. (**Del. 402/2013/R/com**), che ha approvato il Testo integrato delle modalità applicative dei regimi di compensazione della spesa sostenuta dai clienti domestici (**TIBEG**). Delibera ARERA 40/2014/R/gas del 6 febbraio 2014, pubblicata sul sito ARERA in data 7 febbraio 2014 e s.m.i. (**Del. 40/2014/R/gas**). Delibera ARERA 501/2014/R/com del 16 ottobre 2014, pubblicata sul sito ARERA in data 20 ottobre 2014 e s.m.i. (**Del. 501/2014/R/com**). Delibera ARERA 258/2015/R/com del 29 maggio 2015, pubblicata sul sito ARERA in data 04 giugno 2015 e s.m.i. (**Del. 258/2015/R/com**), che ha approvato il Testo integrato della morosità elettrica (**TIMOE**). Delibera ARERA 487/2015/R/eel del 14 ottobre 2015, pubblicata sul sito ARERA in data 19 ottobre 2015 e s.m.i. (**Del. 487/2015/R/eel**). Delibera ARERA 584/2015/R/com del 4 dicembre 2015, pubblicata sul sito ARERA in data 4 dicembre 2015 e s.m.i. (**Del. 584/2015/R/com**). Delibera ARERA Del. 102/2016/R/com del 10 marzo 2016, pubblicata sul sito ARERA in data 11 marzo 2016 e s.m.i. (**Del. 102/2016/R/com**). Regolamento UE n. 2016/679 del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (**Reg. 2016/679**). Delibera ARERA 209/2016/E/com del 5 maggio 2016, pubblicata sul sito ARERA in data 6 maggio 2016 e s.m.i. (**Del. 209/2016/E/com**), che ha approvato il Testo Integrato Conciliazione (**TICO**). Delibera ARERA 413/2016/R/com del 21 luglio 2016, pubblicata sul sito ARERA in data 22 luglio 2016 e s.m.i. (**Del. 413/2016/R/com**), che ha approvato il Testo Integrato della Qualità della Vendita (**TIQV**). Delibera ARERA 463/2016/R/com del 4 agosto 2016, pubblicata sul sito ARERA in data 5 agosto 2016 e s.m.i. (**Del. 463/2016/R/com**), che ha approvato il Testo Integrato Fatturazione (**TIF**). Delibera ARERA 555/2017/R/com del 27 luglio 2017, pubblicata sul sito ARERA in data 31 luglio 2017 e s.m.i. (**Del. 555/2017/R/com**), che ha approvato la disciplina delle Offerte PLACET (**PLACET**). Delibera ARERA 593/2017/R/com del 3 agosto 2017, pubblicata sul sito ARERA in data 4 agosto 2017 e s.m.i. (**Del. 593/2017/R/com**), che ha approvato il Testo Integrato Sistema Indennitario (**TISIND**). Delibera ARERA 783/2017/R/com del 23 novembre 2017, pubblicata sul sito ARERA in data 24 novembre 2017 e s.m.i. (**Del. 783/2017/R/com**). Decreto Legislativo n. 101 del 10 agosto 2018 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 205 del 4 settembre 2018 e s.m.i. (**D. Lgs. 101/2018**). Delibera ARERA 148/2019/R/gas del 16 aprile 2019, pubblicata sul sito ARERA in data 19 aprile 2019 e s.m.i. (**Del. 148/2019/R/gas**), che ha approvato il Testo Integrato Settlement Gas (**TISG**). Delibera ARERA 566/2019/R/eel del 23 dicembre 2019, pubblicata sul sito ARERA in data 27 dicembre 2019 e s.m.i. (**Del. 566/2019/R/eel**) che ha approvato il Testo integrato della regolazione output-based dei servizi di distribuzione e misura dell'energia elettrica, per il periodo di regolazione 2020-2023 (**TIQE**). Delibera ARERA 568/2019/R/eel del 27 dicembre 2019, pubblicata sul sito ARERA in data 27 dicembre 2019 e s.m.i. (**Del. 568/2019/R/eel**) che ha approvato il Testo integrato delle disposizioni per l'erogazione dei servizi di trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica per il periodo di regolazione 2020-2023 (**TIT**), il Testo integrato del servizio di misura dell'energia elettrica per il periodo di regolazione 2020-2023 (**TIME**) e il Testo Integrato delle condizioni economiche per l'erogazione del servizio di Connessione per il periodo di regolazione 2020-2023 (**TIC**). Delibera ARERA 569/2019/R/gas del 27 dicembre 2019, pubblicata sul sito ARERA in data 27 dicembre 2019 e s.m.i. (**Del. 569/2019/R/gas**), che ha approvato la Regolazione della qualità dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2020-2025 (**RQDG**). Delibera ARERA 570/2019/R/gas del 27 dicembre 2019, pubblicata sul sito ARERA in data 27 dicembre 2019 e s.m.i. (**Del. 570/2019/R/gas**), che ha approvato la Regolazione tariffaria dei servizi di distribuzione e misura del gas (**RTDG**). Delibera ARERA 167/2020/R/gas del 19 maggio 2020, pubblicata sul sito ARERA in data 20 maggio 2020 e s.m.i. (**Del. 167/2020/R/gas**). Delibera ARERA 426/2020/R/com del 27 ottobre 2020, pubblicata sul sito ARERA in data 29 ottobre 2020 e s.m.i. (**Del. 426/2020/R/com**), che ha approvato il Codice di condotta commerciale per la vendita di energia elettrica e di gas naturale ai clienti finali (**Codice di condotta commerciale**). Delibera ARERA 491/2020/R/eel del 24 novembre 2020, pubblicata sul sito ARERA in data 25 novembre 2020 e s.m.i. (Del. 491/2020/R/eel) che ha approvato l'aggiornamento del Testo integrato per l'erogazione dei servizi di vendita dell'energia elettrica di ultima istanza (**TIV**). Delibera ARERA 63/2021/R/com del 23 febbraio 2021 pubblicata sul sito ARERA in data 25 febbraio 2021 e s.m.i. (**Del. 63/2021/R/com**). Delibera ARERA 135/2021/R/eel del 30 marzo 2021, pubblicata sul sito ARERA in data 02 aprile 2021 e s.m.i. (**Del. 135/2021/R/eel**). Delibera ARERA 603/2021/R/com del 21 dicembre 2021, pubblicata sul sito ARERA in data 23 dicembre 2021 e s.m.i. (**Del. 603/2021/R/com**), che ha approvato le Disposizioni per il rafforzamento delle tutele a vantaggio dei clienti finali nei casi di fatturazione di importi riferiti a consumi risalenti a più di due anni (**Disciplina della prescrizione**). Nelle restanti parti del CONTRATTO, le fonti normative suddette sono citate in forma sintetica.

ART. 3 - OGGETTO

3.1 **Eurotrentina Energia S.r.l**, si impegna a somministrare al **CLIENTE** nel Mercato libero il gas naturale e/o l'energia elettrica destinato/a al PDR/POD indicato nella "Richiesta di Fornitura - RF" che unitamente alle presenti "Condizioni Generali di Fornitura – CGF" nonché alle "Condizioni Economiche di Fornitura - CEF", "Dichiarazione dati catastali - CAT", "Scheda sintetica" ove prevista dalla regolazione vigente e dagli allegati in essa richiamati, "Scheda di confrontabilità della spesa" per i soli Clienti domestici nei casi previsti dalla regolazione vigente, (per le sole forniture di energia elettrica) "Mix energetico" ed ulteriori eventuali allegati, costituiscono il "CONTRATTO".

3.2 In caso di contrasto tra CGF e CEF, queste ultime devono ritenersi prevalenti.

ART. 4 – CONCLUSIONE, DURATA DEL CONTRATTO E DIRITTO DI RIPENSAMENTO

4.1 Il CONTRATTO si considera concluso nel momento in cui il Fornitore accetta mediante apposita comunicazione (Accettazione) la Richiesta formulata dal CLIENTE attraverso apposita compilazione e sottoscrizione della Richiesta di fornitura. Qualora il CLIENTE non dovesse ricevere da EUROTRENTINA ENERGIA l'accettazione entro 45 (quarantacinque) giorni solari dalla data di sottoscrizione della Richiesta di fornitura la stessa sarà da intendersi automaticamente decaduta.

4.2 Il CONTRATTO è a tempo indeterminato, salvo diverse indicazioni riportate esplicitamente nelle CEF e fatto salvo il diritto di recesso delle Parti così come disciplinato nel successivo art. 14 delle presenti CGF.

4.3 La fornitura avrà inizio dalla data di attivazione comunicata da EUROTRENTINA ENERGIA nella Richiesta di fornitura. Nel caso in cui la data effettiva di avvio della fornitura non rispettasse la tempistica indicata dal Fornitore, il CLIENTE verrà informato, mediante comunicazione scritta a mezzo posta ordinaria e/o mail/PEC, circa le cause del mancato avvio della fornitura nelle tempistiche comunicate e la data effettiva di avvio o il mancato avvio della stessa. Il Fornitore non potrà in nessun caso essere chiamato a rispondere del ritardato avvio della fornitura dovuto a circostanze ad esso non imputabili.

4.3 Qualora il CONTRATTO sia concluso in un luogo diverso dai locali commerciali di EUROTRENTINA ENERGIA o a distanza, il CLIENTE consumatore può esercitare il diritto di ripensamento senza oneri entro 14 (quattordici) giorni decorrenti dalla conclusione del CONTRATTO secondo quanto previsto dal Codice del consumo, fatto sempre salvo quanto specificamente previsto dal medesimo Codice agli artt. 52 e 53, come di seguito specificato: a) presentando una qualsiasi dichiarazione esplicita della sua decisione di esercitare il diritto di ripensamento, inviandone comunicazione mediante raccomandata con avviso di ricevimento a **Eurotrentina Energia S.r.l, Via Fiamme Gialle, 54– 38037 Predazzo (TN)**, o a mezzo PEC all'indirizzo **info@pec.eurotrentinaenergia.it** o a mezzo mail all'indirizzo info@eurotrentinaenergia.it, b) mediante invio del modulo ripensamento allegato al CONTRATTO attraverso i canali ivi indicati.

4.4 Le attività di esecuzione del CONTRATTO saranno avviate trascorso il periodo previsto per l'esercizio del diritto di ripensamento, salvo nel caso in cui il CLIENTE consumatore richieda l'esecuzione del CONTRATTO in via anticipata ovvero prima che sia decorso il termine per il ripensamento. Tale richiesta da parte del CLIENTE può comportare un anticipo della fornitura rispetto alle tempistiche di norma applicate dal Fornitore, pur non garantendo necessariamente l'avvio della fornitura entro i termini previsti per il ripensamento. In questo caso il CLIENTE potrà comunque esercitare il ripensamento ma sarà tenuto a corrispondere gli eventuali costi già sostenuti dal Fornitore per un importo pari al contributo in quota fissa applicato dall'esercente la maggior tutela nei casi di cui all'art. 11 del TIV qualora non sia stata avviata la fornitura; nel caso di avvio della fornitura, il CLIENTE sarà tenuto al pagamento degli eventuali corrispettivi di fornitura previsti dal CONTRATTO fino al momento della cessazione della fornitura stessa. Nel caso di esercizio del diritto di ripensamento, qualora non fossero già state avviate dal Fornitore le attività di avvio dell'esecuzione del CONTRATTO per il quale il CLIENTE ha esercitato il ripensamento, la fornitura sarà garantita dal precedente Fornitore qualora il precedente CONTRATTO di fornitura non risulti essere stato sciolto. In alternativa la fornitura potrà essere garantita per il tempo necessario a permettere un nuovo cambio Fornitore o la chiusura del PDR/POD sulla base della volontà manifestata dal CLIENTE, dal soggetto che eroga il servizio di fornitura di ultima istanza. La fornitura potrebbe altresì essere avviata dal Fornitore per il tempo necessario per permettere un nuovo cambio Fornitore o la chiusura del PDR/POD sulla base della volontà manifestata dal CLIENTE. Il CLIENTE che esercita il ripensamento al fine di cessare la fornitura dovrà richiedere la disattivazione del PDR/POD all'attuale Fornitore che provvederà a richiedere l'esecuzione della prestazione al Distributore anche tramite l'eventuale utente del servizio di distribuzione ai sensi di quanto previsto dall'art. 47.6 della RQDG o del trasporto e dispacciamento ai sensi di quanto previsto dall'art. 81.7 del TIQE.

4.5 EUROTRENTINA ENERGIA si riserva la facoltà di non dare esecuzione alla somministrazione di gas naturale/energia elettrica nel caso in cui il CLIENTE fornisca i propri dati in modo incompleto o non corretto.

4.6 L'esecuzione del presente CONTRATTO è condizionata al fatto che al momento della richiesta di accesso il Fornitore non sia informato del fatto che: a) il Distributore gas/energia elettrica ha eseguito in passato, nei confronti del CLIENTE, precedenti interventi di interruzione dell'alimentazione per morosità sul medesimo PDR/POD o altro PDR/POD, a valle dei quali risultino ancora eventuali importi insoluti; b) il Distributore gas ha promosso in passato, nei confronti del CLIENTE, iniziative giudiziarie per l'accesso forzoso a seguito di risoluzione contrattuale per impossibilità di interruzione dell'alimentazione sul medesimo PDR o altro PDR, fatturandone direttamente al CLIENTE i relativi oneri che risultano in tutto o in parte ancora non pagati; c) il PDR/POD rientra tra quelli per i quali il Fornitore ha la possibilità di revocare la richiesta di accesso in quanto servito, all'atto della richiesta stessa od in precedenza, nell'ambito del Servizio di Default distribuzione/Salvaguardia elettrica. Nel caso in cui il Fornitore riceva le segnalazioni/informazioni di cui sopra si riserva di non dare esecuzione al presente CONTRATTO; in tal caso verranno meno gli effetti del recesso dal CONTRATTO di fornitura stipulato con il venditore precedente.

4.7 Nel caso di CLIENTE già servito da altra società di vendita, al fine di procedere con l'esecuzione del CONTRATTO, il Fornitore si riserva di richiedere lo switching con possibilità di avvalersi dell'esercizio di revoca. In questo caso il Fornitore sarà informato in merito a: a) (GAS) accessibilità o meno del PDR; b) (GAS/EE) mercato di provenienza del PDR/POD distinguendo tra mercato libero e servizi di ultima istanza; c) (GAS/EE) se il PDR/POD risulta chiuso a seguito dell'intervento di sospensione della fornitura per morosità; d) (GAS/EE) se per il PDR/POD è in corso una richiesta di indennizzo (sistema indennitario - CMOR); e) (GAS/EE) date delle eventuali richieste di sospensione del PDR/POD per morosità, oltre a quella eventualmente in corso, presentate negli ultimi 12 (dodici) mesi precedenti la data della richiesta di switching formulata dal Fornitore; f) (GAS/EE) date delle eventuali richieste di switching eseguite negli ultimi 12 (dodici) mesi precedenti la data della richiesta di switching presentata dal Fornitore. A seguito del ricevimento delle predette informazioni relative al PDR/POD oggetto del CONTRATTO, il Fornitore si riserva di non dar seguito allo switching dandone apposita comunicazione al CLIENTE; in questo caso non verrà data esecuzione al presente CONTRATTO e verranno meno gli effetti del recesso dal CONTRATTO di fornitura stipulato con il venditore precedente.

4.8 Nel caso in cui venga attivata solo una delle forniture (GAS/EE), se richieste entrambe dal CLIENTE, il CONTRATTO ha esecuzione limitatamente alla fornitura attivata, e il Fornitore ne darà comunicazione scritta al CLIENTE.

ART. 5 - MANDATI PER SERVIZI DI DISPACCIAMENTO TRASMISSIONE E DISTRIBUZIONE

5.1 Il CLIENTE con la sottoscrizione del CONTRATTO conferisce al Fornitore mandato senza rappresentanza esclusivo e irrevocabile per la stipulazione e gestione dei contratti relativi ai servizi di dispacciamento in prelievo e del contratto per il servizio di trasmissione e di distribuzione, consapevole degli oneri derivanti.

5.2 Il CLIENTE conferisce altresì il mandato con rappresentanza per la sottoscrizione e la gestione del contratto per il servizio di connessione.

5.3 EUROTRENTINA ENERGIA si riserva di provvedere alla stipula dei contratti previsti dal presente articolo anche per il tramite di soggetti terzi.

5.4 I mandati resteranno in essere per tutta la durata del CONTRATTO e secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia; detti mandati sono a titolo gratuito.

5.5 EUROTRENTINA ENERGIA opera in qualità di sola Controparte commerciale e non anche in qualità di utente del trasporto e del dispacciamento (EE). In caso di risoluzione del contratto tra l'utente del trasporto e dispacciamento e EUROTRENTINA ENERGIA, il presente CONTRATTO è da intendersi risolto e in tale caso: a) il CONTRATTO di fornitura continuerà a essere eseguito in coerenza coi termini previsti dalla Del. 487/2015/R/eel e s.m.i., che saranno successivamente comunicati; b) la fornitura verrà comunque garantita, nel caso in cui il CLIENTE non abbia trovato un altro fornitore, da parte dell'esercente il servizio di ultima istanza.

ART. 6 - CONDIZIONI TECNICHE DI FORNITURA E MALFUNZIONAMENTO DEL CONTATORE

6.1 La fornitura di gas naturale/energia elettrica è effettuata nei locali e per gli usi indicati nella Richiesta fornitura.

6.2 Il CLIENTE non può utilizzare il gas/energia elettrica per usi diversi da quelli dichiarati, né cederlo sotto qualsiasi forma a terzi ed è tenuto a comunicare a EUROTRENTINA ENERGIA ogni variazione dei dati funzionali ad una corretta gestione ed amministrazione del rapporto contrattuale e del servizio di distribuzione. EUROTRENTINA ENERGIA non potrà in alcun caso essere ritenuta responsabile per incidenti occorsi al CLIENTE o a terzi in conseguenza dell'uso del gas/energia elettrica in modo improprio o senza l'osservanza delle norme di sicurezza.

6.3 Il servizio di distribuzione sull'impianto di distribuzione o rete di distribuzione cui è collegato il PDR/POD viene garantito dal Distributore che gestisce o è proprietario dell'impianto stesso. Nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia, il Distributore garantisce inoltre le condizioni di sicurezza nello svolgimento di tale servizio e rende disponibile un recapito di Pronto Intervento per le emergenze.

6.4 EUROTRENTINA ENERGIA non sarà ritenuta responsabile di alcuna interruzione o irregolarità della fornitura, ivi comprese le sospensioni della stessa dovute ad attività di manutenzione, riparazione, guasti agli impianti di proprietà del Distributore. In nessuno dei suddetti casi il CLIENTE avrà diritto al risarcimento di danni né quanto sopra potrà costituire motivo di anticipata risoluzione del CONTRATTO.

6.5 CLIENTE e Fornitore hanno il diritto di richiedere al Distributore, in contraddittorio tra loro, la verifica del gruppo di misura per accertarne il corretto funzionamento. Qualora il CLIENTE decida di optare per tale possibilità dovrà comunque presentare richiesta a EUROTRENTINA ENERGIA che provvederà a inoltrarla al Distributore. Il CLIENTE ha diritto di presenziare alla prova di verifica.

6.6 Nel caso di richiesta da parte del CLIENTE, EUROTRENTINA ENERGIA provvederà ad indicare allo stesso il costo dell'intervento che verrà addebitato qualora, a seguito della verifica, il Misuratore risultasse regolarmente funzionante.

6.7 Nel caso in cui invece, a seguito della verifica posta in essere dal Distributore, il Misuratore evidenziasse un errore di misura superiore ai limiti stabiliti dalla normativa vigente, il costo dell'intervento sarà a carico del Distributore che provvederà altresì

alla ricostruzione dei consumi secondo le previsioni normative vigenti. Tale ricostruzione dei consumi sarà successivamente comunicata da EUROTRENTINA ENERGIA al CLIENTE.
6.8 EUROTRENTINA ENERGIA comunicherà per iscritto al CLIENTE l'esito della verifica richiesta provvedendo ad effettuare l'accredito o l'addebito delle somme dovute.
6.9 La contestazione dei consumi risultanti dalla lettura del Contatore non costituisce per il CLIENTE giustificato motivo di sospensione del pagamento, parziale o totale, del corrispettivo della fornitura, fatto salvo il diritto al rimborso della parte pagata in eccesso rispetto all'esito della verifica in contraddittorio.

ART. 7 - IMPOSTE

7.1 Salvo diverse disposizioni di legge o regolamentazioni e previa espressa dichiarazione del CLIENTE, EUROTRENTINA ENERGIA si impegna ad effettuare le dichiarazioni all'Amministrazione Finanziaria competente e ad eseguire i relativi pagamenti secondo le disposizioni di legge.
7.2 Le accise gravanti sui consumi di gas naturale/energia elettrica, si intendono a carico del CLIENTE e sono esposte in bolletta con voce separata secondo i termini ordinari previsti dalla vigente normativa.
7.3 Il CLIENTE che è nelle condizioni per richiedere l'applicazione di particolari agevolazioni previste dalla normativa, deve farne espressa richiesta, e rendere apposita dichiarazione in sede di Richiesta di fornitura e/o come da moduli forniti da EUROTRENTINA ENERGIA e disponibili a richiesta e pubblicati sul sito web.. Il CLIENTE si impegna a comunicare immediatamente per iscritto il venir meno delle condizioni per l'applicazione delle agevolazioni fiscali.
7.4 Qualsiasi variazione e/o introduzione di imposte e/o tasse in aggiunta e/o in sostituzione di quelle esistenti sarà, salvo diversa disposizione di legge, a carico del CLIENTE o di EUROTRENTINA ENERGIA ovvero di entrambe secondo quanto disposto dalle relative previsioni di legge. Eventuali sanzioni e/o oneri eventualmente dovuti da EUROTRENTINA ENERGIA all'Amministrazione Finanziaria a causa di mancate dichiarazioni o di dichiarazioni inesatte o incomplete che il CLIENTE è tenuto a rendere a EUROTRENTINA ENERGIA saranno oggetto di rivalsa da parte di quest'ultima nei confronti del CLIENTE stesso. Tali sanzioni e/o oneri saranno eventualmente addebitati al CLIENTE in bolletta.

ART. 8 SUBENTRO E VOLTURA

8.1 Nel caso di voltura nella fornitura di un nuovo CLIENTE su un POD/PDR attivo (senza soluzione di continuità) il volturante dovrà richiedere al Fornitore la voltura e comunicare l'eventuale autolettura rilevata. Il volturante dovrà stipulare un nuovo CONTRATTO previa presentazione dei documenti richiesti dal Fornitore. Con riferimento alle forniture di energia elettrica, nel caso in cui il volturato non fosse già CLIENTE EUROTRENTINA ENERGIA, sarà comunque possibile per il volturante presentare a EUROTRENTINA ENERGIA una richiesta di voltura con contestuale cambio di fornitore. In tali casi l'avvio dell'esecuzione della fornitura in capo al volturante coinciderà con la data di voltura secondo la regolazione vigente (Del. 102/2016/R/com e s.m.i. e Del. 135/2021/R/eel), che non necessariamente corrisponde alla data di eventuale rilevazione dell'autolettura o richiesta voltura. Il Fornitore si riserva la facoltà di non accettare la richiesta di voltura, comunicandolo al CLIENTE, e di procedere alla risoluzione del CONTRATTO di fornitura in essere alla data di presentazione della richiesta di voltura per il punto di fornitura interessato e alla contestuale risoluzione contrattuale.
8.2 In difetto di sottoscrizione della Richiesta di fornitura e della messa a disposizione dei documenti richiesti, il consumo del gas o dell'energia elettrica sarà considerato abusivo con tutte le conseguenze di legge e tutti gli importi maturati per prelievi di gas/energia elettrica dovranno essere sostenuti dal subentrante inadempiente. Le richieste di subentro/voltura su forniture sulle quali dovessero gravare condizioni di morosità verranno accolte solo dopo la presentazione di documentazione idonea a comprovare l'estraneità del subentrante/volturante alla situazione debitoria pregressa. Nei casi comprovati di occupazione abusiva, sfratto esecutivo, impianti con situazioni di pericolo, il Fornitore si riserva sin d'ora la facoltà di non dar corso a richieste di subentro/voltura cui non sia allegata la preventiva autorizzazione del proprietario dell'immobile al quale la somministrazione si riferisce o dell'ente competente.

ART. 9 CONDIZIONI ECONOMICHE DI FORNITURA

9.1 Le condizioni economiche sono descritte nell'Allegato CEF quale elemento integrante delle presenti CGF e nell'Allegato Scheda Sintetica.
9.2 EUROTRENTINA ENERGIA applicherà, sia per le forniture di energia elettrica che di gas naturale, nei casi previsti dall'art. 11 del TIV, i costi previsti dal Distributore per le forniture di gas naturale o dal TIC per le forniture di energia elettrica.

ART. 10 - DEPOSITO CAUZIONALE

10.1 Il CLIENTE è tenuto a versare con addebito sulla prima bolletta e/o nel corso del rapporto, a garanzia degli impegni contrattuali assunti, un importo a titolo di deposito cauzionale. In qualsiasi momento EUROTRENTINA ENERGIA avrà la facoltà di variare gli importi a titolo di deposito cauzionale, dandone comunicazione scritta al CLIENTE.
10.2 Con riferimento alla fornitura di gas naturale, l'ammontare del deposito è determinato in: a) per i Clienti con consumo fino a 500 Smc/anno, euro 30,00; b) per i Clienti con consumo superiore a 500 Smc/anno e fino a 1.500 Smc/anno, euro 90,00; c) per i Clienti con consumo superiore a 1.500 Smc/anno e fino a 2.500 Smc/anno, euro 150,00; d) per i Clienti con consumo superiore a 2.500 Smc/anno e fino a 5.000 Smc/anno, euro 300,00; e) per i Clienti con consumo superiore a 5.000 Smc/anno un valore pari a una mensilità di consumo medio annuo attribuibile al CLIENTE. L'ammontare del deposito, per punti di riconsegna di cui al comma 2.3, lettera a) nella titolarità di clienti finali ai quali è riconosciuta la compensazione della spesa per la fornitura di gas naturale ai sensi del TIBEG, è determinato in: a) per i Clienti con consumo fino a 500 Smc/anno, euro 25,00; b) per i Clienti con consumo superiore a 500 Smc/anno e fino a 5.000 Smc/anno, euro 77,00; c) per i Clienti con consumo superiore a 5.000 Smc/anno un valore pari a una mensilità di consumo medio annuo attribuibile al CLIENTE. Gli importi relativi ai consumi vanno considerati al netto delle imposte.
10.3 Con riferimento alla fornitura di energia elettrica, a garanzia degli adempimenti previsti nel presente CONTRATTO, il Fornitore può richiedere al CLIENTE il versamento di un deposito cauzionale di valore pari a quanto previsto dall'art. 12 del TIV con riferimento al servizio di maggior tutela, ovvero: a) 11,5 € per ogni kW di potenza impegnata per i POD nella titolarità di Clienti finali domestici; b) 15,5 € per ogni kW di potenza impegnata per i POD nella titolarità di Clienti non domestici con potenza disponibile fino a 16,5 kW; c) valore di due mensilità di consumo medio annuo attribuibile al CLIENTE al netto delle imposte, per le altre tipologie di POD.
10.4 Qualora il CLIENTE con consumi di gas naturale fino a 5.000 Smc/anno e il CLIENTE di energia elettrica, in qualsiasi momento del rapporto contrattuale, attivi la domiciliazione bancaria o postale per il pagamento delle bollette, i depositi eventualmente già versati verranno restituiti in occasione del primo ciclo utile di fatturazione.
10.5 Qualora nel corso della fornitura l'importo del deposito sia incamerato in tutto o in parte da EUROTRENTINA ENERGIA, il CLIENTE sarà tenuto a ricostituirlo con addebito sulla prima bolletta utile.
10.6 EUROTRENTINA ENERGIA si riserva comunque di addebitare al CLIENTE l'importo a titolo di deposito cauzionale nel caso in cui la procedura RID non venga attivata, venga meno o sia attivata in ritardo. Resta salva la restituzione del deposito in caso di successiva attivazione della procedura RID.
10.7 L'importo versato a titolo di deposito cauzionale verrà restituito, maggiorato degli interessi legali maturati, con la bolletta di chiusura, qualora non trattenuto in tutto o in parte a saldo di eventuali bollette insolute.

ART. 11 - RILEVAZIONE DEI CONSUMI

11.1 La rilevazione del dato di misura e gli eventuali controlli di validità dei dati rilevati sono di esclusiva responsabilità del Distributore che è tenuto ad effettuarli conformemente alle frequenze stabilite da ARERA, fatte salve diverse previsioni di legge eventualmente intervenute nel corso del rapporto contrattuale. Il CLIENTE si impegna pertanto a garantire l'accesso al Contatore agli incaricati del Distributore, onde consentirne la verifica e la rilevazione dei dati di consumo nonché per la verifica e controllo della sicurezza degli impianti installati.
11.2 La rilevazione dei dati di consumo avverrà mediante telelettura, nel caso di misuratori atti a rilevare le letture da remoto, o tramite tentativi di lettura del Contatore effettuati dal Distributore secondo la frequenza minima prevista dalla regolazione vigente di seguito indicata, fatti salvi, nel caso di forniture di gas naturale, eventuali piani alternativi previsti dal Distributore e/o diverse previsioni di legge eventualmente intervenute durante il rapporto contrattuale.
11.3 Per la fornitura di gas naturale, nel caso di PDR per i quali non è prevista la lettura mensile con dettaglio giornaliero (non smart meter o smart meter con Contatore di classe fino a G6) la frequenza è fissata in: a) per PDR con consumi fino a 500 Smc/anno 1 (uno) tentativo di lettura nell'anno; b) per PDR da 500 Smc/anno e fino a 1.500 Smc/anno 2 (due) nell'anno; c) per PDR da 1.500 Smc/anno e fino a 5.000 Smc/anno 3 (tre) nell'anno; d) per PDR superiori a 5.000 Smc/anno rilevazione mensile. Nel caso di PDR smart meter con Contatore di classe superiore a G6 la rilevazione dei consumi del gas avverrà con frequenza mensile con dettaglio giornaliero.
11.4 Per la fornitura di energia elettrica, la frequenza dei tentativi di lettura è fissata in: a) con riferimento ai POD dotati di contatori elettronici o per POD con potenza disponibile superiore a 16,5 kW, almeno 1 (una) volta al mese; b) con riferimento a POD con potenza disponibile fino a 16,5 kW, almeno 1 (una) volta ogni 4 (quattro) mesi; c) con riferimento ai POD dotati di misuratori 2G, giornaliera.
11.5 Ai sensi del TIF, il Fornitore mette a disposizione del CLIENTE titolare di POD trattato monorario e/o PDR non smart meter, la possibilità di comunicare l'autolettura nella finestra temporale e con le modalità indicate in bolletta e, nel dettaglio, numero verde o attraverso l'app di Eurotrentina Energia o tramite mail (info@eurotrentinaenergia.it).
11.6 Relativamente al CLIENTE titolare di POD trattato per fasce e/o PDR smart meter, il Fornitore mette a disposizione la possibilità di comunicare l'autolettura, con le modalità indicate in bolletta, qualora siano state emesse una o più bollette contabilizzanti dati di misura stimati per almeno 2 (due) mesi consecutivi.
11.7 Il Fornitore comunica al CLIENTE la presa in carico o l'eventuale non presa in carico del dato di autolettura trasmesso al momento dell'acquisizione del dato o, al più tardi, entro 4 (quattro) giorni lavorativi successivi nel caso in cui la modalità di raccolta resa disponibile non permetta una risposta immediata.
11.8 L'autolettura del Contatore è efficace ai fini dell'emissione della bolletta salvo il caso in cui risulti palesemente errata rispetto all'ultimo dato effettivo disponibile, previa validazione da parte del Distributore; è fatta salva la possibilità di eventuale successiva rettifica a seguito di raccolta di misura effettiva da parte del Distributore.
11.9 In mancanza di letture relative ai consumi effettivi del CLIENTE, il Fornitore utilizzerà ai fini dell'emissione della bolletta eventuali autoletture comunicate dal CLIENTE oppure potrà procedere alla stima dei consumi calcolati: a) con riferimento alle forniture gas, in base ai profili storici di consumo, modulati secondo il profilo di prelievo standard definito dall'ARERA per la categoria d'uso di appartenenza del singolo PDR, alla sua classe di prelievo e al CAPDR; b) con riferimento alle forniture di energia elettrica, in base al consumo annuo dichiarato dal CLIENTE nella Richiesta di fornitura ipotizzando un consumo costante mese per mese nei 12 (dodici) mesi.
11.10 In merito alla fornitura di gas naturale, in caso di mancata lettura di un Misuratore gas non accessibile o con accessibilità parziale entro i limiti temporali sopra previsti, EUROTRENTINA ENERGIA fornirà, nella prima bolletta emessa, informazioni al CLIENTE sulle cause che hanno impedito la lettura secondo quanto trasmesso dal Distributore. In caso di mancata lettura di un Misuratore accessibile entro i termini suddetti, EUROTRENTINA ENERGIA riconoscerà al CLIENTE un indennizzo automatico pari a 35 (trentacinque) euro, o il diverso importo previsto, secondo le modalità indicate dalla normativa in materia di qualità commerciale.

ART. 12 – MODALITÀ DI FATTURAZIONE, PAGAMENTO DEL SERVIZIO E ONERI ACCESSORI

12.1 Per aiutare il CLIENTE nella comprensione della bolletta, il Fornitore rende disponibile sul proprio sito internet www.Eurotrentina Energiaenergia.it una "Guida alla lettura delle voci di spesa" propria per ciascuna offerta, contenente una descrizione completa delle singole voci che compongono gli importi rappresentati in bolletta; il CLIENTE può altresì richiedere la "Guida alla lettura delle voci di spesa" attraverso l'apposito modulo disponibile presso gli sportelli commerciali.
12.2 La modalità principale di emissione della bolletta è il formato dematerializzato. Nel caso in cui il CLIENTE non opti per l'emissione della bolletta in formato cartaceo, la bolletta sarà messa a disposizione del CLIENTE nell'area riservata del sito internet del Fornitore e sarà, in ogni caso, inviata tramite posta elettronica agli indirizzi indicati dal CLIENTE nella Richiesta di fornitura. Qualora il CLIENTE scelga di ricevere copia della bolletta in formato cartaceo, anche in un momento successivo all'attivazione, l'esecuzione del CONTRATTO proseguirà con l'emissione della bolletta in formato cartaceo tramite invio all'indirizzo che indicherà nella Richiesta di fornitura, senza alcun onere o costo aggiuntivo per il CLIENTE.
12.3 Con riferimento alla fornitura di gas naturale, le bollette saranno emesse con frequenza: a) mensile per i PDR con consumi superiori a 5000 Smc/anno; b) bimestrale per i restanti PDR. Per i PDR per i quali è obbligatoria la lettura mensile con dettaglio giornaliero, la frequenza di emissione delle bollette sarà in ogni caso mensile.
12.4 Con riferimento alla fornitura di energia elettrica, le bollette saranno emesse con frequenza: a) mensile, per i clienti di grandi dimensioni e per i POD connessi in BT aventi potenza disponibile maggiore o uguale a 16,5 kW; b) bimestrale, in tutti gli altri casi.
12.5 Ciascuna bolletta di periodo verrà emessa entro il termine di 60 (sessanta) giorni solari calcolati dall'ultimo giorno di consumo addebitato nella medesima bolletta. Nel caso di emissione della bolletta di periodo oltre il termine di cui sopra, il Fornitore riconosce un indennizzo automatico al CLIENTE, in occasione della prima bolletta utile, nel rispetto del TIF.
12.6 L'emissione delle bollette avviene sulla base dei dati di consumo resi disponibili dal Distributore. In caso d'indisponibilità di dati di misura, l'emissione delle bollette avverrà sulla base di autoletture comunicate dal CLIENTE, validate dal Distributore, o sulla base di consumi presunti, che saranno oggetto di ricalcolo in occasione della successiva lettura messa a disposizione dal Distributore (o autolettura validata). La stima dei consumi viene determinata sulla base di quanto previsto all'articolo precedente.
12.7 Il Fornitore attribuisce i consumi al CLIENTE su base giornaliera, considerandoli convenzionalmente costanti nel periodo di riferimento di ciascuna bolletta.
12.8 La bolletta di chiusura sarà emessa non oltre: a) il secondo giorno solare precedente lo scadere del periodo di sei settimane decorrente dalla cessazione della fornitura, nel caso di modalità di emissione della bolletta in formato dematerializzato; b) l'ottavo giorno solare precedente lo scadere del periodo di sei settimane decorrente dalla cessazione della fornitura, in tutti gli altri casi. In caso di indisponibilità dei dati di misura effettivi necessari all'emissione della bolletta di chiusura, la Società emetterà comunque una bolletta su consumi stimati, rimandando l'emissione della bolletta di chiusura non appena verranno messi a disposizione dati di misura effettivi da parte del Distributore.
12.9 La Società si riserva, ove previsto, la facoltà di ricorrere al cosiddetto Sistema Indennitario di cui al TISIND per il recupero dell'eventuale credito maturato nel caso di cessazione del rapporto contrattuale con il CLIENTE che non adempia ai propri obblighi di pagamento. Il Fornitore si riserva altresì di addebitare al CLIENTE la componente "CMOR" (Sistema Indennitario), derivante da un'eventuale precedente situazione di morosità del CLIENTE con altro fornitore, così come addebitata dal Distributore al Fornitore.
12.10 Il CLIENTE è tenuto al pagamento della bolletta in un'unica soluzione entro il termine di scadenza sulla stessa indicato, che non sarà inferiore a 20 (venti) giorni dalla data di emissione, con le modalità e presso i soggetti autorizzati da EUROTRENTINA ENERGIA, come indicati in bolletta. Nel caso non sia selezionata una modalità di pagamento o nel caso in cui sia scelto il RID e non siano indicati i dati bancari, il pagamento dovrà avvenire tramite bollettino postale.
12.11 EUROTRENTINA ENERGIA si riserva di non richiedere il pagamento immediato per importi che non superino complessivamente i 20,00 euro, che verranno sommati agli importi delle successive bollette.
12.12 Il CLIENTE non potrà procedere alla sospensione del pagamento, differirlo o ridurlo neanche in caso di contestazione. I pagamenti non potranno essere compensati con eventuali crediti che il CLIENTE vanti nei confronti di EUROTRENTINA ENERGIA, salvo diverso ed espresso accordo tra le parti.
12.13 Il CLIENTE è tenuto al pagamento dell'intero corrispettivo indicato in bolletta, salva la possibilità di ottenere la rateizzazione secondo quanto stabilito nei commi seguenti.
12.14 Ai clienti titolari di Bonus GAS e/o EE serviti nel mercato libero la rateizzazione è offerta nei seguenti casi: a) per i clienti per i quali la frequenza di emissione della bolletta non è mensile qualora la bolletta contenente ricalcoli per casi diversi dai successivi b) e c) sia superiore al doppio dell'addebito più elevato nelle bollette stimate o in acconto ricevute successivamente alla precedente bolletta contenente ricalcoli, salvo il caso in cui la differenza fra l'addebito nella bolletta contenente il ricalcolo e gli addebiti nelle bollette emesse sulla base di consumi stimati sia attribuibile esclusivamente alla variazione stagionale dei consumi (GAS), o per i POD domestici qualora la bolletta contenente ricalcoli per casi diversi dalla successiva lettera b) sia superiore al centocinquanta per cento dell'addebito medio delle bollette stimate o in acconto ricevute successivamente alla precedente bolletta contenente ricalcoli (EE); b) per i clienti ai quali, a seguito di malfunzionamento del gruppo di misura per causa non imputabile al CLIENTE, venga richiesto il pagamento di corrispettivi per consumi non registrati dal gruppo di misura; c) per i clienti con un gruppo di misura accessibile a cui, a causa di una o più mancate letture, sia richiesto il pagamento di importi ricalcolati sulla base di consumi effettivi; d) nei casi di mancato rispetto, anche episodico, della frequenza di emissione delle bollette prevista dal CONTRATTO; e) nei casi di fatturazione di importi anomali, diversi dai casi precedenti, così come previsti dal TIQV. La rateizzazione sarà offerta nel caso in cui si verifichino le condizioni sopra previste e con esclusivo riferimento a: i) bollette che contabilizzano i consumi riferiti al periodo di agevolazione; ii) bollette emesse durante il periodo di agevolazione, pur riferendosi a consumi pregressi.
12.15 Il CLIENTE servito nel Mercato libero GAS e/o EE non titolare di Bonus sociale ha la possibilità di ottenere la rateizzazione, ai sensi della Del. 463/2016/R/com e s.m.i., limitatamente ai casi di: 1) mancato rispetto, anche episodico, della frequenza di emissione delle bollette definita contrattualmente, previsto al precedente art 12.14.d); 2) fatturazione di importi anomali così come previsti al precedente 12.14.e).
12.16 La possibilità di ottenere la rateizzazione sarà indicata in ogni bolletta rateizzabile. La rateizzazione sarà concessa solo se richiesta dal CLIENTE entro i 10 (dieci) giorni successivi al termine fissato per il pagamento della bolletta. Non sono concesse rateizzazioni per importi complessivi fino a 50 (cinquanta) euro.
12.17 Il corrispettivo soggetto a rateizzazione è maggiorato del Tasso Ufficiale di Riferimento calcolato dal giorno di scadenza del termine fissato per il pagamento della bolletta.
12.18 Il corrispettivo soggetto a rateizzazione è suddiviso in un numero di rate successive di ammontare costante (comunque non inferiore a due) pari: i) nei casi di cui all'art. 12.14.a), b) e c), almeno al numero di bollette di acconto o stimate ricevute successivamente alla precedente bolletta contenente ricalcoli; ii) nei casi di cui agli artt. 12.14.d) e 12.15.1), almeno al numero di bollette non emesse a causa del mancato rispetto della frequenza di emissione della bolletta; iii) nei casi di cui agli artt. 12.14.e) e 12.15.2), al massimo al numero di bollette emesse negli ultimi 12 (dodici) mesi.
12.19 Le rate non sono cumulabili e hanno una frequenza corrispondente a quella di emissione delle bollette. Nel caso in cui il CLIENTE receda dal CONTRATTO per cambio venditore, il Fornitore ha facoltà di richiedere al CLIENTE il pagamento dell'importo relativo alle rate non ancora scadute secondo una frequenza mensile.
12.20 Il Fornitore ha facoltà di negoziare con il CLIENTE un diverso accordo in merito alle modalità di rateizzazione sopra indicate, che dovrà essere sottoscritto per accettazione da parte del CLIENTE.
12. 21 Nell'ipotesi di emissione della bolletta relativa a importi riferiti a consumi di energia elettrica o gas naturale risalenti a più di due anni per i quali risulta maturata la prescrizione il Fornitore sarà tenuto ad indicarlo in bolletta e il Cliente finale potrà eccepirne la prescrizione con le seguenti modalità: a) presentando una qualsiasi dichiarazione esplicita della sua decisione di eccepire la prescrizione inviandone comunicazione mediante raccomandata con avviso di ricevimento a **Eurotrentina Energia S.r.l, Via Fiamme Gialle, 54– 38037 Predazzo (TN)**, o a mezzo PEC all'indirizzo **info@pec.eurotrentinaenergia.it** o a mezzo mail all'indirizzo **info@eurotrentinaenergia.it**, b) mediante invio del Modulo prescrizione attraverso i canali ivi indicati.

ART. 13 - RITARDO PAGAMENTI E SOSPENSIONE DELLA FORNITURA

13.1 In caso di ritardato pagamento di una o più bollette emesse da EUROTRENTINA ENERGIA, il CLIENTE dovrà corrispondere, oltre all'ammontare delle bollette stesse, una somma pari agli interessi di mora calcolati su base annua e pari al tasso ufficiale di riferimento, così come definito ai sensi dell'articolo 2 del D. Lgs. 213/98 (TUR) aumentato di 3,5 punti percentuali, oltre alle eventuali ulteriori spese sostenute ivi incluse quelle per i solleciti di pagamento delle bollette.
13.2 Trascorsi 15 (quindici) giorni solari dal termine di scadenza del pagamento indicato in bolletta senza che il CLIENTE abbia provveduto al saldo, il Fornitore costituirà in mora il CLIENTE con comunicazione di costituzione in mora inviata con raccomandata con avviso di ricevimento o PEC indicando il termine per il pagamento delle bollette scadute. Il Fornitore specificherà nella comunicazione di costituzione in mora le modalità con cui il CLIENTE potrà comunicare l'avvenuto pagamento ed addebiterà al CLIENTE le spese postali di invio del sollecito, nei limiti di quanto previsto dalla normativa vigente.
13.2 Nel caso di CLIENTE gas naturale o di energia elettrica di grandi e piccole dimensioni, qualora le condizioni tecniche del misuratore non consentano la riduzione di potenza, trascorsi ulteriori 40 (quaranta) giorni solari dalla ricezione da parte del CLIENTE della raccomandata/PEC di costituzione in mora, il Fornitore potrà richiedere la sospensione della fornitura.
13.3 Nel caso di CLIENTE di energia elettrica di piccole dimensioni, qualora le condizioni tecniche del misuratore consentano la riduzione di potenza, trascorsi ulteriori 25 (venticinque) giorni solari dalla ricezione da parte del CLIENTE della raccomandata/PEC di costituzione in mora, il Fornitore potrà richiedere la sospensione della fornitura finalizzata alla riduzione di potenza. Infatti, nel caso di CLIENTE di energia elettrica di piccole dimensioni, qualora sussistano le condizioni tecniche del misuratore, prima della sospensione della fornitura ed entro 5 (cinque) giorni utili dal ricevimento della richiesta, verrà effettuata una riduzione di potenza a un livello pari al 15% della potenza disponibile e, decorsi 15 (quindici) giorni, in caso di perdurante mancato pagamento, verrà effettuata la sospensione della fornitura con le spese relative alla riduzione, sopra indicata, a carico del CLIENTE.
13.4 Pertanto, nel caso in cui il mancato pagamento perduri oltre il termine indicato nella comunicazione di costituzione in mora e comunque nel rispetto dei termini minimi sopra riportati, il Fornitore, decorso un termine comunque non inferiore a 3 (tre) giorni lavorativi dalla data di scadenza di pagamento indicata nella comunicazione stessa, si riserva di richiedere al Distributore la chiusura/sospensione della fornitura per morosità. Nel caso in cui a seguito di sospensione/chiusura della fornitura per morosità, il CLIENTE non provveda al pagamento dell'insoluto, il Fornitore si riserva la facoltà di risolvere il CONTRATTO per inadempimento ai sensi dell'art. 1456 c.c., estinguendo la propria responsabilità di prelievo presso il PDR/POD interessato.
13.5 Nel caso della fornitura di gas naturale, qualora l'intervento di chiusura del PDR per morosità non fosse fattibile, il Fornitore si riserva di richiedere al Distributore l'intervento di Interruzione dell'alimentazione del PDR, qualora tecnicamente ed economicamente fattibile. L'eventuale interruzione dell'alimentazione del PDR comporterà la risoluzione del CONTRATTO di vendita con il CLIENTE. Nel caso in cui anche l'intervento di Interruzione dell'alimentazione del PDR non risultasse fattibile, il Fornitore si riserva di risolvere il CONTRATTO e richiedere al SII la risoluzione contrattuale a seguito di impossibilità di Interruzione dell'alimentazione del PDR, estinguendo la propria responsabilità dei prelievi c/o il PDR dalla data di efficacia della risoluzione contrattuale. In questo caso il Fornitore sarà tenuto a trasmettere al Distributore, se richiesti: a) copia delle bollette non pagate; b) copia della documentazione relativa alla costituzione in mora del CLIENTE, unitamente alla documentazione attestante la ricezione della stessa comunicazione; c) copia della comunicazione di risoluzione del CONTRATTO con il CLIENTE, unitamente alla documentazione attestante la ricezione della risoluzione da parte del CLIENTE; d) copia della documentazione contrattuale relativa al rapporto di fornitura (ove disponibile) o, in subordine, dell'ultima bolletta pagata; e) documento di sintesi attestante l'ammontare del credito insoluto, nonché ulteriore documentazione idonea a evidenziare la situazione di morosità del CLIENTE.
13.6 Nel caso della fornitura di energia elettrica, qualora l'intervento di sospensione per morosità non fosse fattibile, il Fornitore si riserva di richiedere al Distributore l'intervento di Interruzione della fornitura di energia elettrica, qualora tecnicamente fattibile. L'eventuale interruzione dell'alimentazione del POD comporterà la risoluzione del CONTRATTO di vendita con il

CLIENTE. Nel caso in cui anche l'intervento di Interruzione della fornitura non risultasse fattibile, la Società si riserva di estinguere la propria responsabilità dei prelievi presso il POD.
13.7 A far data dall'avvenuta risoluzione contrattuale, e contestuale estinzione della responsabilità di prelievo, in mancanza di richiesta di switching per il medesimo PDR/POD da parte di altro utente del servizio di distribuzione/trasporto, saranno attivati i servizi di ultima istanza.
13.8 Ai fini della disalimentazione del PDR per inadempimento, il CLIENTE si impegna a garantire al Distributore, o a personale da questi delegato, l'accesso ai locali in cui è ubicato il Contatore.
13.9 Qualora l'erogazione venisse ripristinata, il CLIENTE sarà tenuto alla corresponsione, oltre che delle somme dovute e degli interessi come sopra calcolati, anche del rimborso delle spese sostenute per la sospensione e riattivazione della fornitura nel limite dell'ammontare previsto dalla normativa vigente o dal Distributore.
13.10 Il CLIENTE ha diritto ad un indennizzo automatico di importo pari a euro 30 (trenta) nel caso in cui la fornitura sia stata sospesa per morosità o sia stata effettuata, per la fornitura di energia elettrica, una riduzione di potenza, senza preventivo invio della comunicazione di costituzione in mora. Il CLIENTE avrà altresì diritto ad un ulteriore indennizzo automatico di importo pari euro 20 (venti) nel caso in cui la fornitura sia stata sospesa per morosità o sia stata effettuata, per la fornitura di energia elettrica, una riduzione di potenza, nonostante il mancato rispetto di uno dei seguenti termini: i) termine ultimo entro cui il CLIENTE è tenuto a provvedere al pagamento indicato nella comunicazione di costituzione in mora e ii) termine minimo tra la data di scadenza del termine ultimo di pagamento e la data di richiesta al Distributore della sospensione/chiusura della fornitura per morosità o, con riferimento a clienti EE, una riduzione di potenza.
13.11 Il Fornitore, a fronte del pagamento da parte del CLIENTE moroso delle somme dovute, si impegna a inoltrare al Distributore la richiesta di riattivazione della somministrazione.
13.12 In deroga a quanto previsto dal presente articolo, EUROTRENTINA ENERGIA può richiedere la sospensione della fornitura immediatamente ed autonomamente senza bisogno di alcun avviso al CLIENTE, e senza concedere a questi preavviso di sorta, in caso di prelievo fraudolento, di manomissione e rottura dei sigilli dei gruppi di misura, di riattivazione non autorizzata della fornitura sospesa per morosità, ovvero di utilizzo degli impianti in modo non conforme al CONTRATTO. In tali casi il CONTRATTO verrà risolto di diritto.
13.13 In ogni caso, la fornitura non può essere sospesa nei seguenti casi: a) qualora non sia stata effettuata la comunicazione di costituzione in mora nei termini e nelle modalità previste dai precedenti commi; b) qualora il CLIENTE abbia comunicato al Fornitore l'avvenuto pagamento secondo la modalità previste nelle presenti CGF; c) qualora l'importo del mancato pagamento sia inferiore o uguale all'ammontare del deposito cauzionale o della garanzia equivalente applicata dal Fornitore e comunque inferiore ad un ammontare equivalente all'importo medio stimato relativo ad un ciclo di fatturazione; d) qualora il Fornitore non abbia provveduto a fornire una risposta motivata ad un eventuale reclamo scritto, relativo alla ricostruzione dei consumi a seguito di malfunzionamento del gruppo di misura accertato dal Distributore o relativo all'emissione della bolletta relativa ad importi anomali salvo che l'importo anomalo sia inferiore o uguale a 50,00 (cinquanta) euro o il reclamo sia stato inviato dal CLIENTE oltre i 10 (dieci) giorni successivi al termine fissato per il pagamento della bolletta relativa ad importi anomali o relativo alla fatturazione di importi riferiti a consumi risalenti a più di due anni per i quali non risulti maturata la prescrizione; e) qualora la morosità sia relativa al mancato pagamento di corrispettivi per fattispecie diverse dalla fornitura e che non siano previste esplicitamente nel CONTRATTO.
13.14 Nel caso di morosità di CLIENTE non disalimentabile di energia elettrica, il Fornitore potrà provvedere alla risoluzione contrattuale richiedendo l'estinzione della responsabilità di prelievo c/o il POD. A seguito della risoluzione in mancanza di switching, per i POD interessati saranno attivati i servizi di ultima istanza.
13.15 Nel caso di morosità del CLIENTE di gas naturale titolare di un PDR non disalimentabile il Fornitore procederà alla costituzione in mora tramite lettera raccomandata indicante il termine ultimo, comunque non inferiore a 15 (quindici) giorni dall'invio della comunicazione, entro il quale il CLIENTE titolare di PDR non disalimentabile moroso deve provvedere al pagamento; decorso tale termine, senza che il CLIENTE abbia provveduto al pagamento, il Fornitore potrà provvedere alla risoluzione del CONTRATTO per inadempimento e alla successiva richiesta, al SII, di risoluzione contrattuale per morosità relativa a un PDR non disalimentabile moroso. In tal caso per i PDR interessati saranno attivati i servizi di ultima istanza.
13.16 L'eventuale pagamento da parte del CLIENTE a seguito del sollecito di cui sopra, dovrà essere comunicato dallo stesso a EUROTRENTINA ENERGIA mediante raccomandata a/r.

ART. 14 - RECESSO E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

14.1 Fatto salvo il diritto di ripensamento di cui al precedente art. 4, ai sensi della Del. 783/2017/R/com e s.m.i. in qualunque momento il CLIENTE può recedere, unilateralmente e senza oneri, per cambiare il fornitore rilasciando al fornitore entrante, in occasione della stipula del nuovo contratto, apposito mandato per recedere in suo nome e conto, dal contratto in essere. Il fornitore entrante provvederà ad esercitare il recesso per conto del CLIENTE mediante l'invio della richiesta di switching al SII, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
14.2 Nel caso in cui il recesso sia esercitato dal CLIENTE senza il fine di cambiare fornitore ma al fine di cessare la fornitura il CLIENTE può esercitare il recesso in qualsiasi momento mediante lettera raccomandata a/r o PEC con un termine di preavviso pari a 1 (uno) mese. In tal caso il termine di preavviso decorre dalla ricezione della comunicazione di recesso. Il CLIENTE resta responsabile dei consumi e di quant'altro dovuto qualora non renda possibile la rilevazione finale dei consumi e la chiusura del Contatore. Eventuali prelievi intercorrenti tra la data di cessazione della fornitura così come comunicata dal CLIENTE e l'eventuale intervento di chiusura del POD/PDR da parte del Distributore saranno comunque posti a carico del CLIENTE.
14.3 Con riferimento alla fornitura di gas naturale, qualora il CLIENTE che ha presentato recesso per cessazione della fornitura non permetta l'accesso al Contatore, il Distributore è tenuto ad effettuare fino a tre tentativi di disattivazione, in seguito ai quali il Fornitore si riserva di richiedere l'intervento di interruzione dell'alimentazione del PDR.
14.4 Il Fornitore potrà recedere dal CONTRATTO con un preavviso di 6 (sei) mesi, anche limitatamente ad una delle forniture, in qualunque momento e senza oneri. Tale preavviso decorre a partire dal primo giorno del primo mese successivo a quello in cui il CLIENTE riceve la comunicazione di recesso.
14.5 Il CLIENTE di energia elettrica di grandi dimensioni potrà esercitare il diritto di recesso per cambio Fornitore con un preavviso di almeno 6 (sei) mesi. Qualora non dovesse essere rispettato il suddetto termine, il Cliente s'impegna fin d'ora al pagamento delle fatture che Eurotrentina Energia emetterà, per i mesi rimanenti al raggiungimento del tempo di preavviso sopra indicato, sulla base dei consumi medi mensili riferiti al periodo in cui è rimasta attiva la fornitura. Per tali clienti è comunque prevista la facoltà di comunicare il recesso direttamente a EUROTRENTINA ENERGIA tramite raccomandata a/r o PEC.
14.6 Il CLIENTE di gas naturale di grandi dimensioni potrà esercitare il diritto di recesso per cambio Fornitore con un preavviso di almeno 6 (sei) mesi. Qualora non dovesse essere rispettato il suddetto termine, il Cliente s'impegna fin d'ora al pagamento delle fatture che Eurotrentina Energia emetterà, per i mesi rimanenti al raggiungimento del tempo di preavviso sopra indicato, sulla base dei consumi medi mensili riferiti al periodo in cui è rimasta attiva la fornitura. Per tali clienti è comunque prevista la facoltà di comunicare il recesso direttamente a EUROTRENTINA ENERGIA tramite raccomandata a/r o PEC
14.7 Ciascuna delle PARTI, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, ha la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del CONTRATTO mediante semplice comunicazione scritta da inviare a mezzo raccomandata all'altra PARTE, qualora, relativamente a quest'ultima, si verificasse una delle seguenti condizioni: a. inizio di una azione o di un procedimento per la messa in liquidazione; b. interruzione o sospensione dell'attività produttiva; c. istanza od inizio di una procedura concorsuale, ad esclusione del fallimento o della liquidazione coatta amministrativa; d. insolvenza o iscrizione del CLIENTE nel registro dei protesti e sottoposizione del medesimo a procedure esecutive; e. ricezione da parte di EUROTRENTINA ENERGIA della comunicazione della compagnia di assicurazione o della istituzione finanziaria specializzata, con la quale esse segnalino il venir meno anche parziale della copertura assicurativa, ivi incluso il declassamento della posizione individuale del CLIENTE, per ragioni imputabili a mutate condizioni economiche e/o finanziarie del CLIENTE; f. inefficacia del Contratto di Distribuzione e/o del Contratto di Trasporto per cause non imputabili a EUROTRENTINA ENERGIA; g. mancata accettazione da parte del Sistema Bancario o di Poste Italiane S.p.A. dell'attivazione RID, dove prevista dal CONTRATTO come modalità di pagamento obbligatoria; h. impossibilità di procedere alla fornitura a causa di impedimenti di natura tecnica e/o normativa non imputabili a EUROTRENTINA ENERGIA, senza che ciò implichi alcuna responsabilità di EUROTRENTINA ENERGIA nei confronti del CLIENTE.
14.8 Ciascuna PARTE ha facoltà di risolvere il CONTRATTO senza preavviso né indennizzo alcuno, nei casi di forza maggiore previsti al successivo art. 15, fermo restando che, prima di esercitare tale facoltà, le PARTI compiranno ogni sforzo per ricercare una possibile soluzione.
14.9 In tale ipotesi, fermo restando l'impegno di EUROTRENTINA ENERGIA alla tempestiva risoluzione, eventualmente per il tramite del proprio utente del trasporto e dispacciamento o dell'utente del servizio di distribuzione, dei relativi rapporti contrattuali con le imprese di distribuzione e Terna, con contestuale cessazione della fornitura, sono posti a carico del CLIENTE gli eventuali corrispettivi che dovessero essere addebitati a EUROTRENTINA ENERGIA in virtù di tale risoluzione, salvo il risarcimento di ulteriori danni.
14.10 In caso di risoluzione del Contratto di Distribuzione e/o del Contratto di Trasporto e dispacciamento, il CONTRATTO si risolve di diritto.

ART. 15 - FORZA MAGGIORE

15.1 Le PARTI non sono tra loro responsabili per qualsiasi inadempimento dovuto a causa di forza maggiore o comunque da qualsiasi causa al di fuori del controllo delle stesse.
15.2 In particolare, EUROTRENTINA ENERGIA non sarà responsabile per sospensioni o interruzioni della somministrazione di gas naturale e/o energia elettrica causati da eventi naturali, caso fortuito, leggi, provvedimenti di pubbliche autorità che rendano alla stessa, in tutto o in parte, impossibili gli adempimenti degli obblighi posti a suo carico, regolamenti o ingiunzioni di enti che esercitano autorità e controllo sulla fornitura oggetto del CONTRATTO, ivi compresa ARERA, scioperi, stato di guerra, o qualsiasi altra causa eccezionale al di fuori del proprio ragionevole controllo, compreso la indisponibilità temporanea del servizio di trasporto del gas a livello nazionale e regionale, o della distribuzione a livello locale, anche per inadempienza verso il CLIENTE del Trasportatore o del Distributore, salvo che la causa della inadempienza non sia imputabile a precedenti inadempienze di EUROTRENTINA ENERGIA. Sarà considerata altresì causa di forza maggiore l'interruzione, anche improvvisa, su scala nazionale e/o locale delle forniture di gas causate da fatti e/o atti del Trasportatore. Tra le forze maggiori non imputabili al Fornitore, si configurano tutte le attività di gestione della distribuzione di energia elettrica, compreso interruzioni del servizio, la riduzione della tensione, buchi di tensione, disturbi di rete in generale, guasti in genere su impianti e reti, ecc., regolata da appositi provvedimenti.
15.3 La PARTE i cui obblighi fossero stati sospesi come sopra detto, riprenderà l'adempimento di tali obblighi non appena sarà ragionevolmente possibile dopo la cessazione della causa di forza maggiore dandone comunicazione all'altra PARTE.
15.4 Decorso il periodo di 2 (due) mesi di sospensione del rapporto di somministrazione per intervenuta forza maggiore, in assenza di soluzione lo stesso potrà essere risolto ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 delle presenti CGF.

ART. 16 - CESSIONE

16.1 Il presente CONTRATTO potrà essere ceduto a terzi soltanto con il previo consenso scritto delle PARTI.
16.2 Tale limitazione troverà applicazione anche nell'ambito di operazioni di cessione, usufrutto, affitto di azienda o di ramo di azienda che dovessero essere realizzate dal CLIENTE.
16.3 Al contrario, tale limitazione non troverà applicazione alle cessioni del CONTRATTO realizzate da EUROTRENTINA ENERGIA a favore di una qualsiasi società: a) da questo controllata; b) di questo controllante; c) che unitamente a EUROTRENTINA ENERGIA sia controllata da una medesima altra società; o d) controllante o partecipante al capitale sociale della società controllante EUROTRENTINA ENERGIA.
16.4 La cessione sarà comunicata al CLIENTE entro 60 (sessanta) giorni dalla sua validità e sarà efficace nei confronti del CLIENTE dalla ricezione della relativa comunicazione inviata dal Fornitore.

ART. 17 - RECEPIMENTO NORMATIVA E DISPOSIZIONI GENERALI

17.1 Il CONTRATTO, in corso di vigenza, si intende modificato di diritto, sulla base delle disposizioni della normativa primaria e regolazione ARERA che si rendano nel frattempo obbligatorie. Al CLIENTE verrà data comunicazione in bolletta o attraverso apposita informativa.
17.2 Con riferimento ai contenuti previsti da eventuali provvedimenti normativi e regolatori successivamente pubblicati che riguardino profili non suscettibili di inserimento automatico, EUROTRENTINA ENERGIA si riserva di procedere all'eventuale comunicazione di variazione unilaterale delle condizioni contrattuali secondo le modalità stabilite dal successivo art. 19, fermo restando il diritto di recesso di cui al precedente art. 14.
17.3 Per quanto non espressamente previsto nel presente CONTRATTO, le PARTI fanno espresso rinvio alle disposizioni contenute nelle delibere ARERA e alle norme del Codice civile, laddove applicabili.
17.4 Il presente CONTRATTO, una volta sottoscritto dalle PARTI, supera, sotto ogni aspetto, ogni precedente pattuizione, accordo od intesa, verbale o scritta, eventualmente intercorsi ed aventi ad oggetto lo stesso rapporto contrattuale.
17.5 Nel caso in cui una delle clausole del CONTRATTO dovesse perdere efficacia o risultare non più valida, il CONTRATTO resterà comunque valido a tutti gli effetti per la parte non inficiata da detta clausola, a meno che la clausola in questione sia oggettivamente essenziale o sia stata determinante per una delle PARTI ai fini della sottoscrizione del CONTRATTO.
17.6 Qualora, in un dato momento, non venga fatta valere da una delle PARTI una (o più di una) clausola del CONTRATTO a tutela di un proprio diritto, ciò non potrà essere interpretato come la rinuncia a tale diritto, la cui validità potrà comunque essere invocata e fatta osservare anche in un momento successivo.

ART. 18 - REGISTRAZIONE

18.1 Il CONTRATTO è soggetto a registrazione soltanto in caso d'uso ed a tassa fissa. Il relativo onere è a carico della PARTE che con il proprio comportamento rende necessaria la registrazione.

ART. 19 - VARIAZIONI UNILATERALI DELLE CONDIZIONI CONTRATTUALI ED EVOLUZIONE AUTOMATICA DELLE CONDIZIONI ECONOMICHE

19.1 Durante la vigenza del CONTRATTO EUROTRENTINA ENERGIA si riserva la facoltà di variare unilateralmente le condizioni contrattuali, tramite comunicazione scritta inviata al CLIENTE con un preavviso di 3 (tre) mesi rispetto alla decorrenza delle variazioni stesse, considerandosi decorrente il suddetto termine dal primo giorno del mese successivo a quello di ricevimento della comunicazione da parte del CLIENTE. Fatta salva prova contraria, la comunicazione si presume ricevuta trascorsi 10 (dieci) giorni dall'invio effettuato da parte di EUROTRENTINA ENERGIA.
19.2 La comunicazione di variazione verrà inviata in un documento distinto dalla bolletta ed in ogni caso in maniera disgiunta da quest'ultima. La predetta comunicazione, denominata "Proposta di modifica unilaterale del CONTRATTO", conterrà: a) il testo completo di ciascuna delle disposizioni contrattuali risultanti dalla modifica proposta; b) l'illustrazione chiara completa e comprensibile, dei contenuti e degli effetti della variazione proposta; c) la decorrenza della variazione proposta; d) i termini e le modalità per la comunicazione da parte del CLIENTE dell'eventuale volontà di esercitare il recesso senza oneri.
19.3 In caso di eventuale variazione dei corrispettivi che derivano dall'applicazione di clausole contrattuali in materia di indicizzazione o adeguamento automatico, non è dovuta alcuna comunicazione di variazione unilaterale.
19.4 È fatto salvo in ogni caso il diritto del CLIENTE di recedere dal CONTRATTO a seguito della proposta di variazione unilaterale, senza oneri, secondo quanto indicato nella comunicazione di variazione unilaterale.
19.5 Qualora sia esplicitamente prevista nelle Condizioni Economiche prescelte l'Evoluzione Automatica delle stesse dopo 12 (dodici) mesi, EUROTRENTINA ENERGIA ne darà comunicazione in forma scritta al CLIENTE con un preavviso non inferiore a 2 (due) mesi rispetto alla decorrenza delle variazioni stesse. Tale termine è da considerarsi decorrente dal primo giorno del primo mese successivo a quello di ricevimento della comunicazione da parte del CLIENTE. Fatta salva prova contraria, la comunicazione si presume ricevuta trascorsi 10 (dieci) giorni dall'invio effettuato da parte del Fornitore. Anche in questo caso è fatto salvo in ogni caso il diritto del CLIENTE di recedere dal CONTRATTO.

ART. 20 – COMUNICAZIONI, RECLAMI E RISOLUZIONE EXTRAGIUDIZIALE DELLE CONTROVERSIE

20.1 Tutte le comunicazioni fra le PARTI inerenti al rapporto contrattuale devono essere trasmesse per iscritto.
20.2 Deve altresì essere trasmessa per iscritto a EUROTRENTINA ENERGIA, tramite raccomandata o pec, entro i termini previsti dalla normativa vigente, qualunque variazione inerente ai POD/PDR del CLIENTE.
20.3 Eventuali reclami e richieste scritte di informazioni possono essere inoltrati a **Eurotrentina Energia S.r.l, Via Fiamme Gialle, 54– 38037 Predazzo (TN)**, utilizzando gli appositi moduli disponibile sul sito **www.eurotrentinaenergia.it** (modulo reclami e modulo reclami per fatturazione di importi anomali). Nel caso non si utilizzi l'apposito modulo, nella comunicazione dovranno essere indicate obbligatoriamente le seguenti informazioni minime: nome, cognome, indirizzo di fornitura, indirizzo postale (se diverso dall'indirizzo di fornitura) o di posta elettronica per l'invio della risposta scritta, il servizio a cui si riferisce il reclamo (elettrico, gas, o entrambi), il codice alfanumerico identificativo del PDR/POD, ove disponibile o, qualora non disponibile, il codice cliente e una breve descrizione dei fatti contestati.
20.4 Il CLIENTE a seguito di mancata risposta del Fornitore ad un reclamo scritto entro il termine stabilito dal TIQV o in caso di risposta non soddisfacente ha la possibilità di attivare, ai sensi del TICO, il Servizio Conciliazione dell'ARERA per tentare di risolvere con procedura online, completamente gratuita, eventuali controversie, senza ricorrere a vie giudiziarie. Il Servizio è rivolto: a) nel settore GAS, ai clienti domestici e non domestici connessi in bassa pressione (BP); b) nel settore EE, ai clienti domestici e ai clienti non domestici connessi in bassa e media tensione (BT/MT). L'attivazione del Servizio Conciliazione avviene mediante compilazione online di apposita richiesta accessibile dai siti www.arera.it o www.conciliazione.energia.it.
20.5 L'esperimento del tentativo di conciliazione secondo le modalità previste dal TICO è condizione di procedibilità dell'azione giudiziaria. Per maggiori informazioni è possibile utilizzare l'indirizzo mail servizioconciliazione@acquirenteunico.it o contattare anche lo Sportello per il Consumatore Energia e Ambiente al numero 800.166.654.
20.6 Le informazioni su come attivare la procedura di conciliazione sono disponibili anche sul sito www.eurotrentinaenergia.it o al numero 0462500370. Per maggiori informazioni sui diritti dei consumatori è possibile consultare il sito www.arera.it.

ART. 21 - ELEZIONE DI DOMICILIO E FORO COMPETENTE

21.1 La legge applicabile al CONTRATTO è quella italiana.
21.2 Per qualsiasi controversia dovesse insorgere fra le parti in merito all'interpretazione, esecuzione, validità, efficacia e risoluzione del CONTRATTO, sarà competente in via esclusiva il Foro di Fermo. Tale disposizione non si applica nei confronti del CLIENTE che ha stipulato il CONTRATTO in qualità di Consumatore, ai sensi del D. Lgs. 206/2005, rispetto al quale il Foro competente è quello del luogo di residenza e/o di domicilio del CLIENTE medesimo.

ART. 22 - ASSICURAZIONE GAS

22.1 I clienti domestici, i condomini e i clienti altri usi con misuratore di classe fino a G25, che utilizzano, anche occasionalmente, il gas fornito tramite reti di distribuzione o reti di trasporto, beneficiano in via automatica di una copertura assicurativa contro gli incidenti da gas, ai sensi della Del. 167/2020/R/gas. Per ulteriori dettagli circa la copertura assicurativa e la modulistica da utilizzare per la denuncia di un eventuale sinistro si può contattare direttamente lo Sportello per il Consumatore Energia e Ambiente al numero verde 800.166.654 o con le modalità indicate sul sito internet www.arera.it.
22.2 Il Fornitore rende noto al CLIENTE che copia della polizza in questione è disponibile presso i propri sportelli, precisando che, in caso di sinistro, è necessario compilare l'apposito modello di denuncia sinistri pubblicato sul sito www.eurotrentinaenergia.it e sul sito www.cig.it. Tale denuncia deve essere presentata al Comitato Italiano Gas (CIG) nei termini e ai recapiti indicati nell'apposita modulistica.

ART. 23 - BONUS SOCIALE

23.1 Il bonus sociale per la fornitura di energia elettrica e/o gas naturale è stato introdotto come misura sociale per ridurre la spesa in energia elettrica e gas naturale delle famiglie in stato di disagio economico ed è riconosciuto automaticamente ai cittadini/nuclei familiari che ne hanno diritto, senza la necessità di presentare apposita domanda come stabilito dal D.L. 124/2019, convertito con modificazioni nella L. 157/2019.23.2 Il bonus è previsto anche per i casi di disagio fisico cioè quando nel nucleo familiare è presente una persona in gravi condizioni di salute che richieda l'uso di apparecchiature salvavita alimentate ad energia elettrica. Il bonus sociale elettrico per disagio fisico può essere richiesto al proprio Comune.
23.3 Per maggiori informazioni è possibile visitare il sito www.arera.it o chiamare il n° verde 800.166.654.

ART. 24 - INDENNIZZI AUTOMATICI

24.1 Fatti salvi gli altri casi previsti dal CONTRATTO e dalla normativa vigente, in conformità a quanto previsto dal Codice di Condotta Commerciale, il Fornitore corrisponderà al CLIENTE un indennizzo automatico, pari a 30,00 (trenta) euro, nel caso di mancato rispetto delle modalità e tempistiche di comunicazione delle eventuali variazioni contrattuali unilaterali.
24.2 Il medesimo indennizzo sarà dovuto al CLIENTE anche in caso di mancato rispetto delle modalità e tempistiche di comunicazione delle eventuali Evoluzioni automatiche delle Condizioni Economiche.
24.3 Il Fornitore corrisponderà al CLIENTE un indennizzo automatico nel caso di mancato rispetto dei termini di emissione della bolletta di periodo. Il valore dell'indennizzo è pari a: a) 6,00 (sei) euro nel caso di ritardo fino a 10 (dieci) giorni solari successivi al termine previsto, maggiorato di 2,00 (due) euro ogni 5 (cinque) giorni solari ulteriori di ritardo, fino ad un massimo di 20,00 (venti) euro per ritardi fino a 45 (quarantacinque) giorni solari; b) 40,00 (quaranta) euro per ritardi compresi tra 46 (quarantasei) e 90 (novanta) giorni solari; c) 60,00 (sessanta) euro per ritardi superiori a 90 (novanta) giorni solari. L'indennizzo sarà corrisposto nella prima bolletta utile.
24.4 Il CLIENTE titolare di POD trattato per fasce ai sensi del TIS avrà diritto ad un indennizzo automatico di ammontare pari a 10,00 (dieci) euro nel caso in cui il Distributore abbia messo a disposizione del Fornitore esclusivamente dati di misura stimati per 2 (due) mesi consecutivi. L'indennizzo sarà corrisposto nella prima bolletta utile.
24.5 Il Fornitore corrisponderà al CLIENTE un indennizzo automatico nel caso di emissione della bolletta di chiusura del rapporto contrattuale a seguito di cessazione della fornitura oltre i termini previsti. Il valore dell'indennizzo è pari a 4,00 (quattro) euro: a) nel caso di ritardo fino a 10 (dieci) giorni solari successivi al termine previsto; b) maggiorato di 2,00 (due) euro ogni 10 (dieci) giorni ulteriori di ritardo, fino ad un massimo di 22,00 (ventidue) euro per ritardi pari o superiori a 90 (novanta) giorni solari. L'indennizzo sarà corrisposto nella bolletta di chiusura. L'indennizzo sarà corrisposto anche per ritardo nell'emissione della bolletta di chiusura basata su consumi stimati, nel caso di indisponibilità dei dati di misura.
24.6 Il CLIENTE avrà altresì diritto ad un indennizzo automatico di ammontare pari a 35,00 (trentacinque) euro qualora il Distributore metta a disposizione del venditore i dati di misura funzionali alla cessazione della fornitura (escluso cambio fornitore diverso da switching) decorso un tempo superiore a 30 (trenta) giorni dalla cessazione della fornitura. L'indennizzo sarà trasferito al CLIENTE in occasione della bolletta di chiusura solo a valle del riconoscimento da parte del Distributore al Fornitore.
24.7 Gli indennizzi automatici saranno riconosciuti secondo le modalità previste dalla normativa in tema di qualità commerciale (TIQV) o secondo le diverse specifiche previste dalla regolazione

MODULO RECLAMO

Dati Cliente[1]	
*Nome	*Cognome
Data di nascita	Luogo di nascita
Codice fiscale	Telefono
*Indirizzo e-mail/PEC	*Indirizzo fornitura

*Servizio cui si riferisce il reclamo	
☐ energia elettrica	*Codice POD (EE) _____
☐ gas naturale	*Codice PDR (GAS) _____
☐ energia elettrica e gas naturale	*Codice Cliente[2]_____

Argomento reclamo (vedasi dettaglio esplicativo riportato più sotto)		
☐ contratti	☐ morosità e sospensione	☐ mercato
☐ fatturazione	☐ misura	☐ connessioni, lavori e qualità tecnica
☐ bonus sociale	☐ qualità commerciale	☐ altro

***Descrizione reclamo**

_____

_____

_____

_____

_____

Modalità inoltro reclamo

Il presente reclamo può essere inviato al Fornitore attraverso una delle seguenti modalità:

- **E-mail:** info@eurotrentinaenergia.it
- **PEC:** info@pec.eurotrentinaenergia.it
- **Raccomandata A/R:** EUROTRENTINA ENERGIA S.r.l. Via Fiamme Gialle, 54 – 38037 Predazzo (TN)
- **Consegna c/o gli Uffici commerciali in** Via Fiamme Gialle, 54 – 38037 Predazzo (TN)

Luogo e data, _____ **Firma del Cliente _____**

CLASSIFICAZIONE DI I° LIVELLO DEI RECLAMI E DELLE RICHIESTE DI INFORMAZIONI
(Tabella 5, Del. 413/2016/R/com e s.m.i., Allegato A - TIQV)

Argomento	Descrizione
Contratti	Reclami e richieste relativi alle vicende del contratto, quali il recesso, il cambio di intestazione (perfezionamento e costi di voltura e subentro), le eventuali modifiche unilaterali laddove consentite.
Morosità e sospensione	Reclami e richieste relativi alle procedure di morosità e all'eventuale riduzione di potenza, sospensione della fornitura e alla relativa riattivazione, interruzioni dell'alimentazione e cessazione amministrativa, nonché quelli sul Corrispettivo relativo a morosità pregresse (Cmor).
Mercato	Reclami e richieste sulle modalità di conclusione dei nuovi contratti, reclami relativi alle tempistiche dello switching e alle condizioni economiche proposte dal venditore in sede di offerta rispetto a quelle previste in contratto ed applicate.
Fatturazione	Reclami e richieste relativi alla correttezza dei consumi e dei corrispettivi fatturati, all'autolettura, alla periodicità di fatturazione, inclusa la fattura di chiusura, all'effettuazione di pagamenti e rimborsi.
Misura	Reclami e richieste relativi al funzionamento e alla sostituzione del misuratore (programmata o non programmata) o alla mancata effettuazione delle letture, incluso il malfunzionamento della telelettura, alle tempistiche e modalità di verifica del misuratore, alla ricostruzione dei consumi per malfunzionamento.
Connessione, lavori e qualità tecnica	Reclami e richieste sulle tempistiche di esecuzione delle prestazioni (connessioni, attivazioni, spostamenti), sui costi indicati nei preventivi, sulla continuità del servizio e sui valori della tensione o della pressione di fornitura, nonché attinenti alla sicurezza.
Bonus sociale	Reclami e richieste relativi a mancate o ritardate validazione di domande da parte del distributore, tempi di erogazione, improprie cessazioni.
Qualità commerciale	Reclami e richieste riguardanti il funzionamento del servizio clienti, nonché la corresponsione degli indennizzi previsti dalla regolazione per le attività di vendita e di distribuzione.
Altro	Reclami e richieste riguardanti fattispecie non riconducibili alle categorie precedenti/non competenza.

[1] I dati del Cliente che devono essere obbligatoriamente inseriti al fine della trattazione del reclamo sono contrassegnati con l'asterisco (*)
[2] Tale dato è obbligatorio solo ove non disponibile il Codice POD/PDR

MODULO RECLAMO FATTURAZIONE DI IMPORTI ANOMALI

Dati Cliente[1]	
*Nome	*Cognome
Data di nascita	Luogo di nascita
Codice fiscale	Telefono
*Indirizzo e-mail/PEC	*Indirizzo fornitura

***Servizio cui si riferisce il reclamo**	
☐ energia elettrica	*Codice POD (EE) _____
☐ gas naturale	*Codice PDR (GAS) _____
☐ energia elettrica e gas naturale	*Codice Cliente[2]_____

Autolettura gas naturale		
Data Lettura	Lettura misuratore	Lettura correttore

Autolettura energia elettrica			
Data Lettura	Lettura Energia Attiva F1 F2 F3/F0	Lettura Energia Reattiva R1 R2 R3	Lettura Potenza P1 P2 P3

***Descrizione reclamo**

_____

_____

_____

_____

_____

Modalità inoltro reclamo

Il presente reclamo può essere inviato al Fornitore attraverso una delle seguenti modalità:

- **E-mail:** info@eurotrentinaenergia.it
- **PEC:** info@pec.eurotrentinaenergia.it
- **Raccomandata A/R:** EUROTRENTINA ENERGIA S.r.l. Via Fiamme Gialle, 54 – 38037 Predazzo (TN)
- **Consegna c/o gli Uffici commerciali in** Via Fiamme Gialle, 54 – 38037 Predazzo (TN)

Luogo e data, _____ **Firma del Cliente _____**

[1] I dati del Cliente che devono essere obbligatoriamente inseriti al fine della trattazione del reclamo sono contrassegnati con l'asterisco (*)
[2] Tale dato è obbligatorio solo ove non disponibile il Codice POD/PDR

MODULO ESERCIZIO RIPENSAMENTO

Qualora il contratto di fornitura sia stato concluso dal Cliente consumatore in un luogo diverso dai locali commerciali del Fornitore o a distanza, il Cliente può esercitare il diritto di ripensamento senza oneri e senza dover fornire alcuna motivazione entro 14 (quattordici) giorni decorrenti dalla data di conclusione del contratto, ai sensi del Codice del consumo.

Il presente modulo può essere inviato al Fornitore attraverso una delle seguenti modalità[1]:

- **E-mail:** info@eurotrentinaenergia.it
- **PEC:** info@pec.eurotrentinaenergia.it
- **Raccomandata A/R:** EUROTRENTINA ENERGIA S.r.l. Via Fiamme Gialle, 54 – 38037 Predazzo (TN)
- **Consegna c/o gli Uffici commerciali in** Via Fiamme Gialle, 54 – 38037 Predazzo (TN)

Dati Cliente[2]	
*Nome	*Cognome
Data di nascita	Luogo di nascita
Codice fiscale	Telefono
*Indirizzo e-mail/PEC	*Indirizzo fornitura
con la presente esercita il proprio diritto di ripensamento con riferimento al presente contratto di fornitura:	
Codice contratto/Prenotazione	Data sottoscrizione
nel Comune di	Via/piazza
n. civico	CAP

***Servizio cui si riferisce il reclamo**	
☐ energia elettrica	*Codice POD (EE) _____
☐ gas naturale	*Codice PDR (GAS) _____
☐ energia elettrica e gas naturale	

Luogo e data, _____ **Firma del Cliente _____**

[1] L'utilizzo del presente modulo è facoltativo. Il ripensamento può essere esercitato anche con modalità alternative purché utilizzando i recapiti indicati nel presente modulo.
[2] I dati del Cliente che devono essere obbligatoriamente inseriti al fine della trattazione del reclamo sono contrassegnati con l'asterisco (*)